CASVS CONSCIENTIAE
PRO LOCO PIO
CONSERVATORII
PAVPERVM
MENDICANTIV̄
SS. SACRAMENTI DE VRBE.

ROMAE, Apud Franciſcum Tizzonum. MDCLXXX.

Superiorum permiſſu.

CASVS CONSCIENTIAE

PRO LOCO PIO

CONSERVATORII

PAVPERVM

MENDICANTIV

SS. SACRAMENTI DE VRBE.

ROMAE, Apud Franciscum Tizzonum. MDCLXX.

Vtrum Prælatus, ac Deputati peccent mortaliter, & teneantur ad restitutionem, quã do admittunt ad Conseruatorium puella habentes requisita, etiam cum rescripto Pontificis (Ad arbitrium Congregationis) relinquendo puellas habentes omnia requisita, iuxta mentem Testatoris, qui omnia sua bona ad hunc finem reliquit, sub pæna caducitatis totius hæreditatis.

TAM casu nitidiùs proposito; Respondeo ad primum quæsitum, Prælatum, & Ministros deputatos dicti Conseruatorij posse tuta conscientia recipere Puellas non habentes requisita, quando adest dispensatio Sedis Apostolicæ, & rescriptum Pontificis, quod rem eorum arbitrio permittit, etiamsi adsint aliæ, modò tamen illæ omnes conditiones adsint, præscriptæ cap. XVII. quando scilicet Pontifex in ijs expresse non dispensat; sumus enim in materia odiosa, ac proinde satis est, dispensationem extendi tantùm, quàm minimum fieri potest; concedit igitur duntaxat Pontifex, vt admittantur quidem Puellæ non habentes requisita, cum ijs tamen conditionibus, quæ in hoc casu dispensationis Pontificię dicto cap. XVII. præscribuntur, & hoc etiam si adsint aliæ habentes requisita, alioquin frustrà esset dicta dispensatio; fieri quippe non potest, vt aliquæ habentes requisita, non adsint: accedit, quod hoc modicum damnum Conseruatorio affert; quod tantum in hoc casu dat vnam vestem Puellæ, & per totos 14. annos opera Puellæ vtitur, nec ipsi dotem, aliamue [illegible] stilem dare tenetur, prout præscribitur dicto capitulo

VII. quod certè consideratione dignum est, ac proinde ni obstat, quominus recipere etiam possit, cum illa, quæ re- isita non habet, & dispensationem obtinuit aliàs quot ha- nt requisita, dato verò, & supposito, quod recepta illa, quæ bet requisita recipiendæ adhuc prima illa recipi potest, quia spensatio obtenta aliquem effectum habere debet.

Respondeo ad secundum; non posse Prælatum, & Depu- atos ijs, quæ recipiuntur, ex dispensatione dare dotem, & supellectilem, nec dispensare cum illis super obligationibus, quæ ijs præscribuntur dicto cap. XVII. & si aliter faciant te- nentur ad restitutionem, & peccant mortaliter, quia sunt me- ri administratores, seù dispensatores, leges sibi præscriptas, um nullo modo sit Domini, & hoc mihi certum videtur, & isi expressa sit dispensatio super vltimis voluntatibus, & om- nes, qui habent interesse consentiant, cum sit materia odio- sissima, effectum suum sortiri non debet. Ita censeo, saluo semper, &c.

Honoratus Fabri.

Item Rota Romana in recentioribus par- 16. decis. 66. vbi dubitatur, an in electionibus debeat haberi ratio magis, vel minus digni, & affirmatiuè concluditur, decisio loquitur de studentibus eligendis ad studia, & proportionaliter appli- cari potest casui proposito.

Hinc apertè deducitur, quod in casu inobseruantiæ condi- tionum à Testatore impositarum debeant admitti alia Pia loca, quæ à dicto Testatore vocantur, si loca ista instent pro admissione.

Et hinc etiam ad dubium infertur clarè, Ministros dicti lo- ci Pij (quidquid sit in foro fori, in quo non tenentur ante instantiam Puellarum admittendarum) non esse tutos in con- scientia; peccare grauiter, & teneri ad restitutionem damni, & interesse illis Puellis, quæ erant admittendæ, dum ha-

bant omnia requiſita, quæ à Teſtatore requirebantur;ho
men intelligitur, dum Miniſtri habuerint de his Puellis
gnitionem;& in hoc concordant communiter omnes Do
res morales,cum Puellæ illæ ſint ab his Miniſtris priuata
re ſuo,& conſequenter in hoc damnificatæ.

Et ex hoc patet quoque ad tertium quæſitum.

Quod verò teneantur prædicti Miniſtri ad reſtitutione
habetur hoc ex regula generali, quod quæ impedit iniu
alium,nè conſequatur id,quod aliàs iuſtè erat conſequuturu
tenetur eidem ad reſtitutionem. Videatur pro hoc D.Thom
2.2. quæſt. 62. art. 2. Carbo quæſt. 29. concluſ. 3. Nauarr
lib. 4. de reſtit. c. 2. num. 79. Lopez cap. 144. par. 1. Si
ueſt. reſt. 3. quæſt. 12. Azor. part. 3. lib. 4. cap. 9. Tol
lib. 5. cap. 19. & ſignanter in materia. Sotus lib. 4. qua
6. art. 3. & alij innumeri.

Imprimatur,

Si videbitur Reu. Patri Mag. Sac. Pal. Apoſt.

I.de Ang. Archiep.Vrbin. Vicesg.

Imprimatur.

Fr. Raimundus Capiſuccus Sac. Pal. Apoſt. Mag. Ord. Præd.

PROEMIO.

Edendosi in quest'Alma Città di Roma, sotto la protettione, & inuocatione di diuersi Santi, fiorire molte diuote Compagnie, le quali essercitandosi in varie opere di carità, secondo li proprij Instituti, vengono à fare molto frutto in seruitio di Dio, & ad edificatione del prossimo; E con questo pio esempio parendo à M. Federico de Pizzi Romano, & à M. Claudio Palombani Bergamasco, M. Prospero Perondi Romano, & à M. Aniello Palombi Napolitano, che si come tante sorti di Religiosi militano sotto il glorioso, e Serafico Padre S. Francesco, l'istesso possano far'ancora sotto il suo Vessillo li Secolari, mediante la institutione di vn Archiconfraternità, la quale imiti quanto sia possibile l'humiltà di questo Beato Santo, per il di lui mezzo l'Onnipotente Iddio hà operato infiniti, e stupendi miracoli.

Però per diuina inspiratione tutti quattro di concorde, & vnanime volere deliberarono (col beneplacito del Sommo Pontefice, e della Santa Sede Apostolica) di fondare, & instituire la Serafica Archiconfraternità delle Sacre Stimmate del predetto Padre Serafico S. Francesco, e così in nome del Signore li diedero prin-

cipio ſotto il dì 21. d'Agoſto M. D. XCIIII. per ſtabilimento della quale, con l'autorità di N. S. Clemente Papa VIII. e dell'Illuſtriſſimo Sig. Cardinal Ruſticucci Vicario di Sua Beatitudine, precedente il decreto di Monſignor Reuerendiſſimo Mandoſio ſuo Vicegerente ſotto li 11. d'Agoſto M. D. XCV. hanno poi formato, e doppo molti, e molti diſcorſi, e trattati frà di loro concluſo, e finalmente con general volontà, conſenſo, & approuatione di tutti li Fratelli, ſtatuito, e dato in luce li ſeguenti Capitoli à dì 20. d'Ottobre M. D. XCVI. li quali per lo proſeguimento de tempi, ſtimatoſi maggior ſeruitio del Sig. Iddio, e benefitio di detta Archiconfraternità mutarli, aggiungerli in parte, fù perciò il tutto con general ſodisfattione delle Congregationi ſegreta delli 22. Luglio, e generale delli 25. detto dell'anno M. DC. LXVI. approuato, & ordinato, ſperando nell'infinita miſericordia di Dio, e per interceſſione del glorioſo S. Franceſco noſtro Padre, & Auuocato, che queſta Serafica Archiconfraternità ſotto l'inuocatione delle ſue Sacre Stimmate, ſeguitando i ſanti veſtigij della profonda ſua humiltà & obedienza, habbia di continuo ad aumentare in ſeruitio di DIO Trino, & Vno, al quale ſia ſempre honore, & gloria. Amen.

Come

Come deuano viuere li Fratelli. Cap. I.

HE tutti li Fratelli deuano viuere christianamente, e cattolicamente soggetti sempre in tutto quello, che si conuiene al Pontefice Romano, e per la Santa Fede Cattolica esporre le proprie facoltà, & etiandio in casi occorrenti la propria vita. Di più deuono fuggire ogni vanità, cattiue pratiche, e mali costumi, che impediscono il buon nome di Fratello della nostra Archiconfraternità.

Del principal'atto della Charità de Fratelli. Cap. II.

Velli, che entrati nella nostra Archiconfraternità caderanno in pouertà, ò saranno posti in prigione, ouero saranno visitati dal Signore con infermità, ò altre tribulationi, siano obligati li Fratelli di souuenirli in ogni cosa con amor fraterno, contribuendo l'vn l'altro à questo fine, quanto sarà la possibiltà di ciascuno, non intendendo però di tralasciare la charità vniuersale, nella quale li Fratelli si obligano per bene commune di souuenire le Vedoue pouere, e Pupilli Orfani dell'Archiconfraternità, in nome de quali mantengano vn Procuratore, che li difenda, e protegga da tutti gl'insulti, e torti, che gli saranno fatti, ò siano per farsegli, al che s'vsarà diligenza, e cura singolare, instituendo due dè

Fra-

Fratelli, che à queſto non dormano, mà ſiano vigilantiſſimi, e come n'era il Serafico Padre San Franceſco. E perche l'Anima è la pretioſa gioia, che deuono i Fratelli conſeruare per il Cielo; però quando ſaranno ammalati d'infermità graue l'Archiconfraternità gli manterrà continuamente vn Religioſo, accioche morendo, muoiano con li Sacramenti, & in gratia di Dio, aiutandoli in quel punto della morte da gl'inganni del Demonio.

Dell'Humiltà, & Vbedienza. Cap. III.

SI come il Redentor Noſtro volſe per ſtabilire nel Mondo l'humiltà, e l'vbedienza humanarſi, e morir'in Croce, ſecondo dice l'Apoſtolo: *Humilauit ſemetipſum factus obediens vſque ad mortem*; perciò hauendo noi ad abbracciare queſta ſanta humiltà, & vbidienza, eſſendo che *per humilitatem ad ſublimia graditur, & obedientiæ munere ad Angelicam immortalitatem tranſibunt*. Ordiniamo, che non ſolo i noſtri Fratelli, e Sorelle procurino con ogni loro potere d'acquiſtare queſte ſante virtù; Mà che ancora l'iſteſſa noſtra Archiconfraternità ſi sforzi di mantenerſi nell'humiltà, & vbidienza, non curandoſi per alcun tempo, nè in alcun tempo, nè in alcun luogo di precedenza, ò di qualſiuoglia honor mondano, riſpetto ad altre Compagnie. Mà cerchi ſempre d'andare tanto nelle Proceſſioni, quanto nel ſepellire li morti, ò in qualſiuoglia altr'atto, nel più humile luogo, e concedere à tutte l'Archiconfraternità, e Compagnie il primo; e più

e più degno luogo. Auuertendo, che ſe alcuna Archiconfraternità, ò Compagnia haueſſe queſt'iſteſſa humiltà, e perciò voleſſe il più humil luogo; acciò non naſca ſopra di ciò ſcandalo, in tal caſo dourà ricorrere la noſtra Archiconfraternità all'vbidienza, dicendo d'accettare tal più degno luogo per vbidienza, e non altrimente. Ordiniamo ancora, che li noſtri Fratelli, quando portaranno il Sacco, non ſi poſſano frà loro dare altro titolo, che del voi, eccettuati però i Signori Cardinali, a' quali ſi darà l'Eminenza, com'anco i PP. Guardiani, a' quali ſi douerà dare della Voſtra Paternità, qual titolo ſi darà anco al noſtro Primocerio, onde ſi prattichi nelli titoli quell'humiltà, che douemo profeſſare. Però ſi prohibiſce anco di metter la Corona ſopra le noſtre armi, e ſcriuendoſi i nomi, e cognomi de noſtri Fratelli nel noſtro libro, ordiniamo, che ſi deuano ſcriuere ſenza titolo antecedente, mà ſolamente alli nomi de Sacerdoti ſi ſcriuerà auanti il Reuerendo N. N., & eſsendo Caualieri d'Ordine, ò Titolati, Abbati, Veſcuoi, Arciueſcoui, Patriarchi, com'anco Canonici, Auuocati, ò coſtituti in altra dignità, ſi ſcriuerà N. & N. Caualiere de N., N. N. Duca di N. e così ſi pratticarà dell'altri Titolati, e Signori, eccettuati l'Eminentiſſimi Cardinali, volendo, che ſi ſcriua l'Eminentiſſimo N. Cardinale N. Nell'elettione poi dell'Offitiali, non trattando de Guardiani douerà precedere, e douerà eſſer ſcritto prima, tanto ne noſtri libri, quanto nelle noſtre liſte, chi è primo Fratello, eccettuato li Sacerdoti, li quali haueranno la precedenza, non volendo, che vi ſia altra diſtintione di precedenza trà li noſtri Fratelli; Li memoriali, che ſi riceueranno non ſi poſsano riceuere ſe non con l'infraſcritto Titolo. Alli Padri Guardiani della Veñ Archiconfra-

confraternità delle Sacre Stimmate di San Francesco, è di dentro, cioè nel Titolo di sopra, si dirà, Ven. PP. e nel corpo del memoriale si douerà dire V. V. P. P. E perche l'vbidienza è virtù così principale, la quale piace tanto alla Diuina Maestà, essendo scritto: *Obedientia melior est, quam victima*, perciò si desidera, come cosa molto necessaria per la conseruatione della nostra Archiconfraternità, e pij essercitij, che in essa si fanno, che li nostri Fratelli, e Sorelle vbidiscano particolarmente à gl'Offitiali della nostra Archiconfraternità, quando da loro gli verrà ordinata alcuna cosa, che appartenga all'offitio, e Superiorità, che haueranno, ancorche gli paresse dura cosa l'hauere ad vbidire, ricordandosi della grand'vbidienza di Abramo, quando Iddio gl'ordinò, che sacrificasse il proprio figliuolo. Et in somma sforzarsi d'imitare le vestigie del nostro Serafico Padre San Francesco, il quale passando per queste due Porte dell'humiltà, & vbidienza, hora trionfa in Cielo,

Dell'

Dell'Eminentissimo Protettore. Cap. IV.

ESsendo molto vtile, e necessario, che tutti li luoghi pij habbiano vn capo, ò guida dell'autorità, e fauore, del quale siano fauoriti, difesi, & aiutati. Per tanto si ordina, che la nostra Archiconfraternità habbia vn'Eminentissimo Sig. Cardinale per Protettore, come hebbe nel suo principio con incredibil sodisfattione di tutti i Fratelli, l'Eminentissimo Sig. Alessandro Cardinal Montalto, per la cui anima deuano li nostri Fratelli, e Sorelle pregare, mostrandosi quel buon Prencipe vn'amoreuol Padre, sì per propria pietà, e Charità, sì anco per esser' imitatore della san. me. di Sisto V., il quale viuendo sotto la regola del Beato P. san Francesco hebbe particolar diuotione verso questo glorioso Santo; Essercitando al presente la carica di Protettore l'Eminentissimo Signor Cardinal Francesco Barberino con indicibil sodisfattione per lo buon essempio, e d'ottima edificatione, che con la sua vigilanza, e presenza nelle nostre opere spirituali inanima ogni fratello al santo seruitio della nostra Archiconfraternità, la quale deue pregare S. D. Maestà, che lo conserui à publico nostro beneficio. Si dourà dunque nell'Elettione di tal Protettore fare intimare la Congregatione Generale, nella quale si deputaranno diece fratelli, ancorche non si trouassero presenti à voti segreti, i quali douranno interuenire per far tal'elettione nella Congregatione segreta da farsi per questo effetto, quale si farà intimare per il giorno, & hora, che parerà al Primocerio, e Guardiani con li Bollettini scrittoui per far'il Protettore, nella quale Congregatione il Primocerio nominarà vn Sig. Cardinale, e fra tutti li Guardiani

 due,

due, e li dieci Deputati due altri, che in tutto saranno cinque Eminentissimi Cardinali, li quali così nominati si ballottaranno à voti segreti, e quello che sarà eletto nella sudetta Congregatione resterà per Protettore della nostra Archiconfraternità in vita. Al quale andaranno il Primocerio, e Guardiani per auuisarlo dell'elettione, e supplicarlo, che si degni accettare tal Protettione, & accettando si farà intimare la Congregatione generale per publicare l'elettione fatta, e si canterà il *Te Deum laudamus*, e dipoi torneranno di nuouo il Primocerio, e Guardiani à ringratiare Sua Eminenza con raccommandarle l'Archiconfraternità, e negotij d'essa, e determinare la giornata, che douerà venire alla nostra Chiesa, & Oratorio per esser riceuuto, come Protettore. E se tal'Eminentissimo Cardinale eletto per Protettore non accettasse, s'osserui l'istesso ordine in eleggere vn'altro.

Del numero degl'Officiali. Cap. V.

Essendo necessario per il buon gouerno, e reggimento di questa nostra Archiconfraternità, che vi siano Officiali, coll'opera de quali, e con diuidere trà loro le cariche venga ad esser con buon ordine gouernata, & amministrata, perciò ordiniamo, che vi siano gl'infrascritti Officiali, cioè vn Primocerio, cinque Guardiani, dodeci Consiglieri, due Sindici, due Visitatori de Poueri, vn Proueditore di Chiesa, vn Proueditore de Morti, due Maestri de Nouitij, dodeci Infermieri, due essequutori Testamentarij, tre Pacieri, vn Procuratore, vn Segretario segreto, vn segretario publico, vn'Archiuista, vn Computista, & vn'Essattore, dando però facol-

facoltà alli Padri Guardiani di poter accrescere il numero de Conseglieri, ò Infermieri, ò Pacieri, purche simil'officio sia conferito nel Procuratore, ò Computista, che fossero salariati, non volendo, che si moltiplichi il sopradetto numero con ammettere altri fratelli, mà sia concesso à loro per rimuneratione, onde seruano con più affetto, e charità. Ordiniamo ancora, che delli cinque Proueditori del Credenzone dell'Hospidale di san Gio: Laterano, due almeno siano della Congregatione segreta, i quali però deuano hauer vn'altro vfficio in essa, accioche si osserui il sopradetto numero.

Del modo d'eleggere gl'Officiali. Cap VI.

DOuendosi ogn'anno far la mutatione di qualcuno de Padri Guardiani, si dourà perciò intimare la Congregatione Generale nella nostra Chiesa per la prima Domenica di Settembre, e l'elettione si celebrerà nella seguente forma.

Radunati, che saranno i fratelli nella nostra Chiesa, si serraranno le Porte, e Monsig. Primocerio, ò in sua assenza il primo de Padri Guardiani implorarà l'aiuto del Diuino Spirito con recitar l'Hinno, *Veni Creator Spiritus*, con la sua Oratione, quale finita il Segretario leggerà ad alta voce i nomi de Fratelli, che si ritrouaranno presenti, i quali sentendosi nominare risponderanno, *Deo gratias*, non potrà però esser per tal funtione il numero de Fratelli minore di sessanta, compresoci il Primocerio, e Guardiani, volendo, che almeno vi deua interuenire il Primocerio con vn Guar-

diano, ò pure due Guardiani ſenza il Primocerio. Confrontati, che ſaranno i detti Fratelli il Segretario porrà le palle in due Buſsole, che ſaranno di già ſtate preparate ſopra vn tauolino nel mezo della Chieſa, acciochè poſsano eſſer commodamente vedute, cioè nella Buſsola determinata per li Fratelli della Congregatione ſegreta quindici palle bianche, & il reſto nere per compire il numero delli detti Fratelli preſenti, nell'altra Buſsola deſtinata per li Fratelli della Congregatione generale ſedici palle bianche, & il rimanente nere come ſopra.

Dopò che ſaranno ſtate imbuſsolate tutte le palle, il Segretario portarà auanti il Primocerio, ò Guardiani in vn bacile i bollettini, & in vno, ò più di quelli conforme, che vno, ò più de PP. Guardiani nuoui s'haueranno da eleggere, Il Primocerio, e ciaſcun de Guardiani ſcriuerà il nome di quello, ouero di quelli, che vorrà nominare, e chiuſo il bollettino, ò bollettini li porrà nelle Caſsette ſerrate, nelle quali ſarà ſcritto di fuori il titolo di chi s'haurà da eleggere, cioè eleggendoſi il Primocerio; Primocerio, ò eleggendoſi Guardiani; Primo Guardiano, ſecondo Guardiano &c. le Chiaui delle quali Caſſette conſeruarà appreſso di ſe Monſig. Primocerio, & in ſua mancanza il primo de Padri Guardiani. Indi dal Segretario ſi portaranno all'Oratorio, ò loco deſtinato per l'elettione le Caſsette, & all'hora Monſignor Primocerio, ed i Padri Guardiani ſucceſſiuamente giureranno nelle mani del noſtro Padre Confeſsore ſopra i Santi Euangelij di non reuelare ad alcuno quello, chehauranno eletto ſino al fine della Congregatione generale.

Poi il Segretario chiamerà alternatiuamente prima vno de fratelli della Congregatione Segreta, indi vno della Congre-

gregatione Generale, ciascuno de quali dalla sua bussola estraherà vna palla, e mostratala publicamente, se sarà nera la porrà in disparte, e se ne tornarà al suo luogo, se sarà bianca, deposta la palla in vn bacile direttamente si porterà auanti al nostro Padre Confessore, nelle di cui mani giurerà sopra i Santi Euangelij di non reuelare ad alcuno quello che eleggerà sino al fine della Congregatione Generale, & andarà nel luogo destinato per l'elettione, doue douranno assistere due Guardiani, ò due Fratelli, à quali sarà toccata la palla nera, e che saranno stati eletti dal Primocerio, e Guardiani, e così si proseguirà fin'à tanto che dall'vna, e dall'altra bussola saranno state estratte tutte le palle bianche, le quali con i voti di Monsignor Primocerio, e de Padri Guardiani formaranno il numero di trentasette, e quando succeda, che non vi sia intiero il sopradetto numero per isfuggire la parità de voti, si leuarà dalla bussola della Congregatione Generale la decima sesta palla bianca, e questo sempre si osseruerà ogni volta, che dall'assenza di Monsignor Primocerio, ò di qualch'vno de Padri Guardiani ne prouenisse la detta parità, restando in tanto gli Elettori nell'Oratorio sino al fine dell'Elettione.

Terminato, ch'haueranno d'includere gli Elettori nella cassetta i bollettini i due Padri Guardiani, ò due Fratelli assistenti nell'Oratorio portaranno detta cassetta, ò cassette serrate nella Congregatione Generale, e da Monsignor Primocerio, ò dal Padre Guardiano, che terrà il suo luogo si apriranno alla presenza de i Padri Guardiani, e detto Monsignor Primocerio, ò altri come sopra estraherà ad vno ad vno i bollettini, e doppo d'hauer letto il nominato lo consegnarà ad vn'altro Padre Guardiano, che immediatamente

gli

gli ſuccederà, il quale ad alta voce leggerà il nome dell'Eletto, che dal Segretario ſarà notato in vn foglio, che ſi dourà conſeruare, perche ſempre ſi veda, che l'elettione è ſtata canonica; finita detta eſtrattione, quello che de nominati haurà più voti s'intenderà eletto in Guardiano.

Perche potrebbe ſuccedere, che nella medeſima prima Domenica di Settembre nel medemo anno ſi doueſſe fare l'elettione delli due Guardiani Titolati, ò Gentilhuomini, e che foſſe eletto l'iſteſſo tanto nel ſecondo loco di Guardiano, come nel terzo, e che in vno delli due luoghi haueſſe l'egualità de voti coll'altro eletto, e nell'altro luogo haueſſe maggior parte de voti; Però ordiniamo, che reſti Guardiano in quel luogo doue haurà la maggior parte de voti, e quel che ſi dice delli Guardiani Titolati, ò Gentilhuomini, s'intenda anco delli Guardiani Artiſti.

E perche ancora può ſuccedere, che ſiano più di due ſoggetti, che habbiano l'egualità de voti nell'elettione di vn medeſimo luogo de Guardiani, onde all'hora la diſparità de voti degli Elettori poſta nel medeſimo Capitolo nel far di nuouo l'elettione di quelli ſoli però, ch'hanno hauuto l'egualità de voti non vaglia per terminar l'elettione ſtante la quantità degli eletti, e delli medeſimi Elettori, ſi che di nuouo poſſa naſcere l'egualità de voti negli eletti; Però per togliere ogni difficoltà ſi ordina, che in caſo, che ſiano tre, ò più gli Eletti, che habbiano l'egualità nell'elettione, all'hora ſi deuano portare nel luogo doue ſtanno gli Elettori le due buſſole grandi, & in quella della Congregatione Segreta metterui tante palle, quanti ſono gli Elettori d'eſſa, delle quali palle vna deua eſſer bianca, e l'altre nere, & in quella della Congregatione Generale vi ſi douranno mettere

tante palle quanti sono gli Elettori di essa, delle quali palle vna sarà bianca, e l'altre nere, dopoi il primo delli due Guardiani, che sono nel luogo dell'elettione assieme con vn'Elettore della Congregatione Generale, & vn'altro della Congregatione Segreta portarà la bussola della detta Congregatione Segreta doue si ritroua il Primocerio, ò Guardiani, e farà estrahere la palla per ordine, e chi estraherà la palla bianca, scriuerà in vn bollettino il nome di chi vorrà eleggere (intendendosi però di quelli soggetti soli, che hauranno hauuto l'egualità de voti,) e lo porrà in vna delle cassette serrate per tale elettione; dopoi il sopradetto Guardiano ritornerà con detta casetta, ò casette al luogo dell'elettione, doue susseguentemente i Fratelli della Congregatione Generale, che primieramente hanno cauato nella Congregatione Generale la palla bianca, cauaranno ad vno ad vno le sopradette palle, e chi hauerà hauuto la palla bianca, restarà di nuouo Elettore, e col medesimo ordine operaranno gli Elettori della Congregatione Segreta, quando il Primocerio ò Guardiani assistenti nella Congregatione Generale non habbiano cauato la palla bianca, dopoi in vn bollettino ciascheduno delli doi Elettori nuoui scriuerà il nome di chi vorrà per Guardiano, auuertendo di non scriuere altro che vn nome solo, poi lo porrà in vna delle casette serrate del numero de Guardiani da eleggersi, la qual cassetta si portarà dalli due Guardiani auanti il Primocerio, ò Guardiani, & aperta la casetta, e letti i bollettini nella forma posta nel medesimo Capitolo, restarà eletto chi haurà i due voti, e se per sorte si dasse l'egualità de voti, si tornerà di nuouo da tutti gli Elettori à fare l'altra elettione nella forma sopradetta di quelli solo però, che restaranno eguali de voti, onde all'ho-

all'hora per necessità essendo due soli, vno deue rimanere eletto senz'altra egualità.

Occorrendo eleggere più d'vno de Padri Guardiani si osseruarà il medesimo modo, & in tal caso per ouuiare ogni confusione si porteranno due, ò più cassette coll'iscrittione al di fuori. Primo per vn Signore Titolato, ò qualificato, secondo, terzo &c. Guardiano, nelle quali si douranno separatamente includere. Nel medesimo modo si procederà all'elettione di Monsignor Primocerio.

E perche per sodisfare alla propria coscienza è necessario, che l'Elettore habbia notitia almeno morale della qualità di quello, che hà da eleggere, e perche da simile elettione dipende tutto il beno tanto spirituale, quanto temporale della nostra Archiconfraternità, vogliamo, che quel Fratello, al quale toccarà la palla bianca, se à caso non hauesse la cognitione, & esperienza, che in così graue attione si ricerca possa per non incaricare la propria coscienza, rinuntiare alla voce attiua con rimetter dentro la bussola la palla bianca, & in vece di quella estraherne vna nera.

I Guardiani douranno esser cinque in honore delle cinque sacre Stimmate del Nostro Serafico Padre S. Francesco, cioè vn Signor Titolato, ò qualificato, due Gentilhuomini, intendendosi per Gentilhuomo anco il Caualiere, frà quali possa esser vn Cittadino, ò persona togata, ò pure vn Mercante, e due Artisti. L'offitio tanto di Monsignor Primocerio, quanto de i Padri Guardiani durerà solo per il corso di tre anni da cominciarsi dalla prima Domenica d'Ottobre, e da terminarsi nella medesima Domenica, i quali finiti, non potranno esser nè confermati, nè di nuouo eletti, rimanendo per lo spatio di tre altri anni priui della voce passiua

all'of-

all'offitio di Primocerio respectiuè, e di Guardiano.

Finalmente subbito, che sarà stata celebrata, e conclusa l'elettione, per conseruare anco in questa parte ogni maggior segretezza, si douranno abbrugiare publicamente alla presenza de Fratelli tutti li bollettini.

Dichiariamo in oltre, che tutti quelli Fratelli, che sono salariati dalla nostra Archiconfraternità (se però non hauessero altr'offitio) non habbiano la voce attiua, e passiua, e quelli che non sanno leggere, e scriuere, deuano andare dal Primocerio, e Guardiani, da vno de quali si scriuerà il nome in vn bollettino, e lo portarà nel sopradetto luogo, essendo però priui della voce passiua, ordinando, che quelli, che sono debitori dell'Archiconfraternità siano priui della voce attiua, e passiua.

Et accioche il tutto per la gratia del Signor Iddio succeda con buon'ordine, e senza disturbo, ò confusione alcuna. Vogliamo, che quelli Fratelli, che arriuaranno dopò che sara serrata la bussola, ò cassetta, non possano pretendere d'esser imbussolati per la voce attiua. Poi si verrà all'elettione del Segretario, osseruando il medesimo modo detto di sopra. In tutte l'elettioni degli Officiali maggiori, niuno possa nominare più che vnò per offitij: I Proueditori, Maestri de Nouitij, & altri Ministri dell'Opere si potranno eleggere nella Congregatione segreta, e poi nominarli nella Generale, quali vogliamo, che si possano mutare, ò confermare, & eleggere ad arbitrio degli Officiali maggiori; cioè Primocerio, e Guardiani, e secondo, che si giudicarà espediente per l'Archiconfraternità, dichiarando, ch'ogn'altra elettione fatta in altro modo non sia valida.

Della Precedenza degli Officiali. Cap. VII.

ACciò non possa nascere in alcun tempo disordine, ò disparere trà gli Officiali, che alla giornata saranno in vn'istesso offitio, deuano frà di loro osseruare l'ordine del precedere, hauendo risguardo solamente al grado del Sacerdotio, & à chi è più antiano Fratello. L'ordine poi degli officij ordiniamo, che s'osserui, conforme al Cap. 5. del numero degli Officiali. S'essortano bene gli Officiali, che saranno alla giornata, che posponendo sopra di ciò qualsiuoglia particolar interesse mostrino, che chiaramente conoscono d'esser Fratelli in Christo, e perciò eguali, e quanto più mostraranno in ciò ogni sorte di modestia, tanto più daranno segno di buoni, e veri Fratelli; quali non tendano ad altro fine, che all'honore di Sua Diuina Maestà, & al seruitio della nostra Archiconfraternità.

Del modo di dare l'officio alli nuoui Officiali. Cap. VIII.

LI nuoui Offitiali entraranno in offitio la prima Domenica d'Ottobre, nel qual giorno si chiamarà la Congregatione generale à quest'effetto; gli Officiali vecchi sederanno al loro luogo, e tutti li nuoui in altre banche, dopoi se alcuno degli Offitiali nuoui non haurà voluto accettare l'offitio (il che si riferirà dalli Mandatarij) si osseruarà il modo sudetto, e se

e se ne cauerà vn'altro in suo luogo, il che fatto, il Primocerio, ò in sua asenza il primo Guardiano dirà quello li parerà à proposito sopra le cose dell'Archiconfraternità, narrando in che termine si ritroui; Di poi si farà leggere dal Segretario li nomi delli nostri Officiali, li quali come saranno nominati se n'andranno dinanzi all'Altare, e dirà ciascuno tre Pater noster; e tre Aue Maria, pregando il Signore Iddio, che loro doni gratia d'amministrare bene in loro offitio, e fatto segno col campanello dal Primocerio, ouero vno de Guardiani vecchi, se ne ritornaranno. Al venire de quali tutti gli Officiali vecchi si leuaranno in piedi, e si partiranno da luogo loro, facendoui sedere li nuoui Officiali, e gli Officiali, che hauranno li sigilli, libri, e chiaui le restituiranno, acciò si consegni à ciascuno delli nuoui Officiali quello, che se gli conuiene, cioè al Primocerio il sigillo grande, & al Guardiano confermato il sigillo piccolo. E poi il Primocerio vecchio (se sarà presente) & in sua assenza vno de Guardiani vecchi, esorterà li nuoui Officiali à mantenere l'opere pie, e spirituali, che si fanno dalla nostra Archiconfraternità pregandoli à conseruare, e mantenere le robbe, e beni di essa con tutto il loro potere. In vltimo scusando le negligenze de passati Officiali, se nel loro gouerno per poca diligenza in alcuna cosa hauesero mancato; anderà poi insieme con loro auanti l'Altare, doue postisi inginocchioni per volontaria penitenza, diranno tre Pater noster, e tre Aue Marie, e fatto segno con il campanello, ritorneranno à sedere trà gli altri Fratelli; E poi si canterà il *Te Deum laudamus*, e finito che sarà il Primocerio, ò Guardiano dirà, *Oremus. Deus innocentiæ restitutor, & Amator, dirige ad te, tuorum corda seruorum, vt Spiritus Sancti feruore concepto, & in fide inueniantur*

 stabiles

ſtabiles, & in opere efficaces. Per Chriſtum Dominum noſtrum. Si riſponderà dalli Fratelli, *Amen*. Il che fatto non eſsendoci altro da dire, gli Officiali nuoui, e vecchi determinaranno la giornata per conſegnare le robbe, e rincontrare gl'Inuentarij.

Del Primocerio. Cap. IX.

IL primo, e ſupremo luogo nella noſtra Archiconfraternità ſarà del Primocerio, quale vogliamo che ſia Prelato, acciò la perſona ſua ſia di maggior autorità, al quale li Fratelli, e per la dignità della Prelatura, e per la qualità del ſuo officio, douranno portare ogni riuerenza, l'officio del quale ſarà eſser molto ſollecito nel gouerno della noſtra Archiconfraternità, e procurare quanto più potrà, che vada augumentando nel Culto Diuino, e nelle pie opere, quali ſi eſsercitano da eſsa. Sarà cura d'eſso Primocerio quando ſi trouarà nelle Congregationi tanto ſegrete, quanto generali recitare la ſolita Oratione, che ſi deue dire nelle Congregationi, e proponere li negotij, che alla giornata occorreranno, e dare il primo voto, e parere ſopra di ciò. Il giorno, che'l Prelato entrarà in offitio, ſe li conſegnarà il ſigillo grande dell'Archiconfraternità, quale dourà tenere durante il ſuo officio; ſe però per cauſa d'aſsenza, ò d'altro impedimento non poteſse hauerne cura, che in tal caſo vogliamo poſsa laſciarlo ad vno de Guardiani. L'officio ſuo durerà tre anni, e per tre altri anni non potrà hauer voce paſſiua; nè potrà eſser confermato dalla Congregatione nè ſegreta, nè generale. La ſua elettione ſi farà come quella de Guardiani nella

prima

prima Domenica di Settembre: e se per sorte accadesse la morte del detto Prelato, ò pure per altro vacasse l'officio, onde si douesse fare in altro tempo l'elettione, si faccia nel modo sopradetto, & oltre alli tre anni stia in officio quei mesi di vantaggio, che saranno corsi dal giorno della sua elettione alla prima Domenica di Settembre.

Delli Guardiani. Cap. X.

Essendo necessario, che oltre il Primocerio, il quale per le occupationi, che alla giornata occorrono alli Prelati, non potrà così continuamente attendere ad ogni cosa dell'Archiconfraternità vi siano altri, che con carità portino questo peso, vogliamo, che vi siano Guardiani, li quali tenendo sempre il primo luogo, doppo il Pimocerio, habbiano da sostenere il maggior peso dell'amministratione, douendo il tutto passare per le mani loro, e però hauranno particolar cura delli beni dell'Archiconfraternita, e di far ricuperare le lascite, che si farranno, & adempire à suoi tempi gli oblighi, e carichi, che hà la nostra Archiconfraternità, e procurare, che l'opere, che in essa si essercitano, non si tralascino, mà con feruore di bene in meglio s'accrescano. Procuraranno, che l'Essattore, e gli altri Officiali, l'istessa mattina, che entreranno in officio, consegnino alli nuoui Sindici li libri, mandati, & altre sorti di scritture del dare, & hauere, acciò riuedono li conti dell'amministratione loro. E se l'Esattore, ò altri Officiali vecchi ricusassero di consegnare dette scritture, ò altro, che hauessero dell'Archiconfraternità, essendogli stato dato dalli Guardiani vn breue

termine

termine à far tal consegnatione, possano ottenere il mandato senza citatione alcuna ancora de carcerando, e procedere alla ricuperatione di quello, che douranno restituire, altrimente, come negligenti, li Guardiani siano tenuti del loro. Sarà officio loro far'intimare le Congregationi tanto segrete, quanto generali, e processioni ordinarie. E se per alcuna causa fosse necessario di fare alcuna Congregatione, ò Processione straordinaria, che per la breuità del tempo non fosse commodo, pigliare il parere almeno della Congregatione segreta, fattone partecipe il Primocerio, secondo il commune parere si gouernaranno. Sarà anco offitio almeno di due di loro confrontare l'Inuentario dell'Archiuio con li libri, e scritture inuentariate, e farui aggiungere gli altri libri e scritture nuoue, che alla giornata saranno poste in Archiuio. Interuerranno agl'Inuentarij, che si faranno trà li Proueditori vecchi, e nuoui, & altri Offitiali, e Ministri delle robbe, e beni di essa Archiconfraternità tanto mobili, quanto stabili. E se sarà donata alcuna cosa, ò mobile, ò stabile, ò se alcuna se ne comprasse, ò in qualsiuoglia modo s'acquistasse di nuouo hauranno cura, che si scriua in detti Inuentarij, li quali si deuano ridurre tutti in vn libro da tenersi nell'Archiuio. Ordinaranno li mandati de pagamenti de salariati, sottoscriuendo due di loro almeno, facendoli sigillare con il nostro sigillo piccolo. Haueranno cura, che le liti si spedischano con sollecitare il Procuratore, acciò vsi in esse ogni diligenza, e che si riscuotano i crediti, e che il Segretario publico dia tutte le copie dell'Instromenti publiche, & il Segretario segreto scriua tutti li decreti, che alla giornata si faranno; & in somma auuertire, che tutti gli Offitiali, e Ministri facciano diligentemente l'officio loro, e sottoscri-

ueranno tutte le lettere miſſiue, che occorrerà per ſcriuere. Durerà l'offitio loro conforme ſi è ſtabilito nel Cap. 6. Del modo d'eleggere gli Officiali. Saranno obligati detti Guardiani di ſtare à Sindicato occorrendo, e render conto di tutta la loro amminiſtratione alli nuoui Sindici. Procureranno d'andare con la noſtra Compagnia à ſepellire i morti, & aſſiſtere alle noſtre funtioni ſpirituali, come anco hauranno autorità di poter dare qualſiuoglia ordine al buon gouerno ſpirituale, con imporre qualſiuoglia pena à chi non obediſſe.

Dell'Eſattore. Cap. XI.

Cciò l'entrate dell'Archiconfraternità ſiano ben cuſtodite, ordiniamo, che vi ſia vn Eſattore, il quale deua dare idonea ſigurtà per gli atti del noſtro Segretario di render buono, e fedel conto della ſua amminiſtratione, e di pagar quel tanto, che dalli Sindici foſſe condannato. Riſcuoterà dunque tutte l'entrate dell'Archiconfraternità con portarle al ſacro Monte della Pietà à credito di eſſa, ò altro luogo deſtinato dalla Congregatione ſegreta. Potrà locare, & diſlocare ad vtile dell'Archiconfraternità le caſe, & altri beni ſtabili di eſſa al più per vn'anno, delle quali locationi faccia fare Iſtromento dal noſtro Segretario. Riſcuoterà ancora tutte le laſcite, & altri danari dell'Archicõfraternità con portarle al ſacro Monte della Pietà à diſpoſitione di eſſa. Potrà detto Eſattore eſſer confermato tante volte, quante parerà alla Congregatione ſegreta.

Delli

Delli Sindici. Cap. XII.

Ncorche ſperiamo, che ogni Fratello, al quale toccarà alcuno de noſtri officij deua fare il debito ſuo diligentemente, e con fedeltà, vogliamo nondimeno, che nell'iſteſſo giorno, che ſi cauaranno gli Offitiali ſi deuano cauare due Sindici, l'officio de quali ſarà principalmente di riuedere ſommariamente (vedendo ſolo la verità del fatto ſenza forma di giuditio) il conto dell'amminiſtratione alli Guardiani, Eſsattore, & à tutti gli altri Offitiali, e Miniſtri delli meſi paſsati, che haueranno maneggiato robba, ò danari dell'Archiconfraternità. Riuederanno ancora li libri del Segretario, e trouando, che egli non haueſſe ſcritte tutte le Congregationi, e decreti, che alla giornata occorrono, e che non habbia fatto, quanto è obligato, poſsano, e deuano prefigerli vn termine di dieci giorni, nè ſi poſsa prolongare dal Primocerio, e Guardiani ſolo, che per vn meſe, acciò finiſca di fare quanto ſia obligato, e ſe in detto termine non hauerà ſodisfatto all'obligo ſuo, lo riferiranno nella prima Congregatione ſegretà, acciò sì faccia quella reſolutione, che parerà. Il ſimile faranno circa li libri del Computiſta. Et acciò quanto prima ſi ſappia l'amminiſtratione d'ogni Officiale, e lo ſtato, in che ſi troua l'Archiconfraternità, ordiniamo, che detti Sindici deuano hauere ſindicato tutti gli Offitiali in termine di dieci giorni, cominciando dal dì, che gli ſaranno conſegnati li libri, qual conſignatione ſi deua fare il giorno, che gli Offitiali nuoui ſaranno entrati in offitio; E ſe detti Sindici non faceſsero ſenza giuſta cagione il

ſindi-

ſindicato, come s'è detto, poſsa la Congregatione ſegreta determinare, che in luogo loro ſi cauino due altri Sindici, li quali ſiano ſimilmente obligati di fare quanto doueuano fare li primi, quali non s'intenderanno più Offitiali.

Finito che ſarà di fare il Sindicato di tutti, ſarà cura delli Sindici di far leggere dal Segretario nella prima Congregatione generale, il ſindicato, e ſentenza data ſopra di ciò, il che ſeruirà per dar relatione alli Fratelli dello ſtato, nel quale ſi troua l'Archiconfraternità, e dell'amminiſtratione di ciaſcun'Offitiale. Dalla ſentenza delli Sindici neſsuno potrà appellare, nè richiamare in qualſiuoglia modo di preteſto dimãdar ricorſo, ò reſtitutione in integrum ad altro Magiſtrato, fuorche al Primocerio della noſtra Archicõfraternità, il quale ſenz'altro appellare, dichiararà ſommariamente quello, che conoſcerà eſser giuſto, alla quale dichiaratione ſaranno obligati tutti quietarſi. Procuraranno detti Sindici che tanto gli Officiali, quanto li Miniſtri facciano diligentemente l'offitio loro, e che ſi oſseruino li preſenti Statuti. Et in ſomma ſiano vigilantiſſimi ſpeculatori, ricordando à chi farà di biſogno, che il tutto ſi eſseguiſca con diligenza, e fedelmente. Vogliamo vltimamente, che detti Sindici, ancorche habbiano finito di ſindicare nel primo meſe, come di ſopra; nondimeno reſtino Officiali dell'Archiconfraternità, potranno, e douranno ritrouarſi à tutte le Congregationi tanto ſegrete, quanto generali, & in quelle conſigliare, e dare il voto loro deciſiuo. Deuano procurare, che ſi faccia l'Inuentario dell'Archiuio ſottoſcritto dall'Archiuiſta, e da vn Guardiano in vn libro cartolato. E facendoſi vn'altro ſimile ſi deua cuſtodire dal primo Guardiano.

Del Proueditore di Chiesa. Cap. XIII.

Cciò le robbe mobili dell'Archiconfraternità siano con diligenza custodite, e cauate fuori alli debiti tempi, ordiniamo che si faccia vn Proueditore di Chiesa, quale sia obligato hauere particolar cura della Chiesa, e delle cose necessarie per essa. E quando si farà alcuna festa nella nostra Chiesa, dourà procurare tutto quello, che farà di bisogno per detta festa, acciò si faccia honoratamente, l'offitio suo durerà ad arbitrio della Congregatione segreta, e vogliamo, che detto Proueditore deua tenere per Inuentario tutte le robbe, e massaritie dell'Archiconfraternità, e finito il tempo del suo offitio sia obligato consegnarle conforme all'Inuentario, di che si rogarà il Segretario publico alla presenza delli due Sindici di quel tempo, all'arbitrio de quali sia sottoposto, circa le robbe, che mancaranno, ò per sua negligenza fossero perdute, e però sarà obligato dare sigurtà per gli atti del nostro Segretario di rendere del tutto buono, e fedel conto, e circa l'idoneità della sigurtà sia ad arbitrio della Congregatione segreta. Ogni volta, che si farà l'Oratione, ò alcuna Congregatione, prouederà di tutto quello, che farà di bisogno nell'Oratorio, e Chiesa: Tutte le cose, che saranno donate, metterà subito al suo Inuentario, procurando, che si scriuano anco negli altri Inuentarij più presto che potrà; & in oltre procurarà, che si celebrino gli Anniuersarij per li Benefattori a tempi debiti.

Del Proueditore de Morti. Cap. XIV.

Aurà cura il Proueditor de Morti circa la sepoltura de nostri Fratelli, e quando alcuno verrà a morte, cõmandarà alli Mandatarij, che intimino li Fratelli ad interuenirui, dando ordine, che il tutto si faccia con pietà, e carità, e con quel decoro che si conuiene. Il medesimo s'intenda anco quando la nostra Archiconfraternità sarà inuitata ad accompagnare altri morti, secondo, che si costuma fare dall'altre Compagnie. Et in euento, che in tali mortorij venga data elemosina alcuna di cera, danari, ò altro, la consegnarà quanto prima all'Esattore se saranno danari, e se saranno altre robbe le terrà in custodia sua, facendo scriuere il tutto al libro.

Degl'Infermieri. Cap. XV

E bene siamo tutti Fratelli in Christo, douemo però più particolarmente hauer cura de nostri Fratelli, e Sorelle, come à noi più prossimi; e perciò si ordina, che vi siano dodici Infermieri, quali essendo alcun Fratello infermo, lo visitaranno per se medesimi, & essendo Sorella la faranno visitare dalle nostre Infermiere, restando vno, ò più di loro (se bisognerà) al seruitio dell'infermo, ò inferma, & essendo persona pouera si deua souuenire d'elemosine, & altre cose necessarie, secondo che l'Archiconfraternità potrà.

Del Procuratore. Cap. XVI.

SE bene sarà cura degli Officiali operare, che l'Archiconfraternità habbia il suo, senza liti in pace; tuttauia perche tal'hora non si possano fuggire esse liti, vogliamo, che perciò vi sia vn Procuratore, il quale non essendo de nostri fratelli, si deua far ammettere nel numero d'essi, l'elettione, e mutatione del quale toccarà alla Congregatione segreta, la quale procurarà, che questo tale faccia questo offitio per carità, & amor di Dio, assicurandoci, che se considerarà, che le fatiche, ch'egli farà sono per vn luogo pio, non mancaranno pie persone, che faranno quest'offitio per carità molto volentieri, aspettandone il premio dal Sig. Iddio largo Remuneratore à chi bene lo serue, ouero non trouandosi chi così lo voglia fare, se gli dia quella prouisione, che parerà alla Congregatione segreta.

Sarà obligato detto Procuratore difendere l'Archiconfraternità, e seruare li termini necessarij, riscuoter le citationi, e fare quanto occorrerà alla giornata per far pagare li debitori, e di proseguire con termini di giustitia per ricuperare quello, che di ragione fosse dell'Archiconfraternità, ouero difender quello, che altri indebitamente volesse leuarle. Nell'occorrenze di fauore ricorrerà dal nostro Primocerio, e di più potrà ricorrere per conferire tutti li casi, che occorrerà dal Dottore, che gli assegnarà la Congregatione segreta per sopraintendente, il quale sia e pratico, e de nostri Fratelli. Habbia detto Procuratore da riuedere le minute degl'Istromenti da farsi dal nostro Segretario, ò altri Notari.

In-

Interuenga nelle Congregationi ſegrete, e generali, nelle quali haurà voto, come gli altri Offitiali (non eſsendo ſalariato) & in quelle riferirà lo ſtato delle liti, & eſseguirà quel tanto, che dal Primocerio, e Guardiani, ouero Congregationi ſegrete, e generali gli ſarà ordinato. Haurà vn libretto, nel quale ſcriuerà di giorno in giorno le ſpeſe, che farà per le cauſe, e liti, che ci ſaranno, il quale farà riuedere, e ſottoſcriuere ogni due meſi dal Guardiano più intendente de ſimili negotij, il quale in fine del Guardianato taſsarà il detto conto, & in piede vi porrà: *Viſa, & fiat mandatum*, mettendo la quantità de danari, che ſe gli douranno, e gli altri Guardiani gli ſpediranno il mandato, & in caſo di controuerſia ſi moſtrarà al noſtro Primocerio, alla cui reſolutione deua quietarſi.

Delli Segretarij publico, & ſegreto. Cap. XVII.

ACciò tanto de Decreti, e reſolutioni, che ſi faranno della Congregatione ſegreta, e generale, quanto Iſtromenti, & altre ſcritture pertinenti alla noſtra Archiconfraternità, vi ſia chi del tutto ſi roghi, ordiniamo, che vi ſia vn Segretario publico, che ſia publico Notaro, il quale deua eſsere de' noſtri Fratelli, e non eſſendo prima, che ſia meſſo nell'offitio, ſi deua far riceuere nel modo, che ſi riceuono gli altri Fratelli, e ſi deua ritrouare à tutte le noſtre Congregationi tanto ſegrete, come publiche, ſarà anco obligato rogarſi di tutti gl'Iſtromenti, Inuentarij, & altre ſcritture appartenenti all'Archiconfraternità, quali frà dieci giorni deua

ridur-

ridurre in publica, & autentica forma senza pagamento alcuno, e darne vna copia autentica per conseruarla nell'Archiuio; Farà l'offitio per carità, e senza pagamento, fuorche nel rogito degl'Istromenti, che potrà farsi pagare da quelli, che contrattaranno con l'Archiconfraternità, purche la spesa non toccasse ad essa, che all'hora farà la fatica per carità, come si è detto. Durerà il suo officio ad arbitrio, e beneplacito della Congregatione secreta, dalla quale dourà esser eletto à voti segreti.

Deue hauere anco la nostra Archiconfraternità vn Segretario segreto, il quale deue assistere in tutte le nostre Congregationi tanto generali, quanto segrete, tenendo vn libro nel quale deue segnare tutte le Congregationi, e Decreti, che in esse si faranno, e compito che sarà il libro consegnarlo all'Archiuista, douendo però ritenere appresso di se l'vltimo libro di essi per l'occorrenze della Congregatione, finche sia permesso dal Primocerio, e Padri Guardiani, auuertendo di non dar veruna copia di Decreto senz'ordine in scriptis de vno de Guardiani almeno, sotto pena d'esser raso; e non potendo lui interuenire per qualche legitima causa nelle Congregationi, possano i Guardiani ordinare ad vn Fratello, che l'esserciti in suo luogo l'offitio di Segretario; Scriuerà anco tutte le lettere missiue, che occorrerà, facendole sottoscriuere dal nostro Primocerio, & almeno da duè Guardiani, e sigillare col sigillo piccolo, tenendone vn registro. Terrà anco conto delle lettere, che verranno di fuori alla giornata, facendone filze per riporle a suo tempo nell'Archiuio. Durerà il suo offitio tre anni, e si eleggerà conforme si eleggono i Guardiani nella medesima prima Domenica di Settembre, potendo esser confermato per tre altri

anni

anni,e tante volte, quante parerà alla Congregatione segreta antecedente alla Congregatione generale della prima Domenica di Settembre, la qual conferma dourà farsi per voti segreti con la bussola, e s'intenda confermato ogni volta, che habbia la maggior parte delle palle. E se accadesse, che tal' officio venisse à vacare auanti della prima Domenica di Settembre, onde fosse necessario di far l'elettione d'vn nuouo Segretario, quelli mesi, che correranno auanti la detta prima Domenica di Settembre non si computino nelli tre anni,ma si deuano cominciare à computare li tre anni dalla prima Domenica di Settembre doppo la sua elettione.

Dell'Elettione degli Officiali per l'Oratorio. Cap. XVIII.

L'Elettione di tutti gli Officiali per l'Oratorio si dourà fare la prima Festa, ò quando tornarà più commodo doppo l'estrattione degli Officiali. Douranno il Primocerio, e Guardiani, che all'hora si trouaranno in offitio con li Maestri de Nouitij nuouamente estratti congregarsi insieme, e si nominaranno diuersi Fratelli; de quali si eleggeranno à voti segreti, ò secondo, che trà loro si accordaranno quelli, che saranno di bisogno per gli Offitiali dell'Oratorio. E se tutti li nominati non saranno presenti à fare tal'elettione, purche siano stati intimati, vogliamo, che quelli saranno presenti possano fare tal'elettione. Gli Officiali dunque saranno il Gouernatore, il quale deua essere vno de Guardiani, cominciando dall'vltimo. Vn Vicario, il quale possa essere Sacerdote, ò secolare, due Assistenti, due Capi Coristi,

risti, due Lettori del Martirologio, e quattro Sagrestani; Il loro officio durerà tre mesi, non possano esser confermati, eccettuando però i Sagrestani, de quali deuono restar due, ò vno almeno per tre altri mesi, come anco si lascia ad elettione il confermare per tre altri mesi vno, ò tutti due i Capi Coristi.

Dell'Elettione de Maestri de Nouitij. Cap. XIX.

Acciò vi sia chi habbi cura d'istruire li Nouitij, e mostrargli con carità, & amore, quanto douranno fare per esser non meno de fatti, che di nome nostri Fratelli; Ordiniamo, che vi siano due Maestri di Nouitij, li quali haueranno cura d'istruire, & ammaestrare quelli, che entraranno nostri Fratelli, informandoli di quanto douranno fare circa gli essercitij spirituali, e nelle ceremonie, che si doueranno fare, si faccino con debito modo, & ordine, & esser sopra di ciò vigilanti, auuertendo, che li Fratelli non errino, e non facciano cosa inconueniente, perloche hauranno da esser in ciò obediti da tutti. Nel dirsi gli offitij hauranno cura di distribuire le Lettioni, e procurare chi intuoni li Salmi, Hinni, e Versetti, e saranno solleciti, e diligenti nel fare recitare gli offitij tanto nell'Oratorio, quanto in Chiesa secondo i tempi. E nelle Processioni, proponeranno alli Guardiani chi de Fratelli parerà loro à proposito per cantare; accioche possano distribuirli per la processione, come à detti Guardiani parerà. . Interuerranno nelle Congregationi tanto segrete, come generali, e vi daranno il loro voto

deci-

decisiuo, & il simile faranno nell'elettione degli Offitiali per l'Oratorio, doue proporranno per Choristi, e Sagrestani, chi gli parerà più à proposito. E se alcun Fratello s'accorgesse, che li Maestri de Nouitij errassero in alcuna cosa, potrà auuertirli priuatamente, e con modestia. Il loro officio durerà à beneplacito come di sopra.

Dell'Offitio del Computista. Cap. XX.

IL Computista sia obligato hauere vn libro grosso, nel quale scriua tutti i debiti, e crediti dell'Archiconfraternità, introiti, & esiti dell'Esattore, & in ogni fine di mese mandar da detto Esattore, e pigliar tutta l'entrata, & vscita, annotandola sommariamente in vn libro appartato dal grosso. E nel principio d'ogni mese venire à riferire nella prima Congregatione de Conti, in che stato si troua l'Archiconfraternità, e nel fine d'ogn'anno nella Congregatione generale portare il sudetto libro grosso acconcio, e tirato innanzi, come hà da stare, ò per più commodo il Bilancio con i Creditori, e Debitori, che deuono dare, & hauere à tempo. E di più sia tenuto registrare tutti li mandati dell'Archiconfraternità.

Dell'Honestà, e buoni Costumi. Cap. XXI.

FRatres charissimi modestia vestra nota sit omnibus hominibus, quæcumque sunt vera, quæcumque pudica, quæcumque iusta, quæcumque sancta, quæcumque amabilia, quæcumque honestæ famæ, Si qua virtus, si qua laus disciplinæ, hæc cogitate, & Deus pacis erit vobiscum. Philipp. 4. Paolo Apostolo ammonisce tutti i fedeli di Christo, che siano modesti nel cospetto di tutti gli huomini, che amino la verità, la pudicitia, la giustitia, la santità, l'honestà, & ogn'altra opera di virtù, e di disciplina. Se questo conuiene à tutti li Christiani, molto più conuiene à noi, che oltre all'obligo vniuersale della legge Christiana, eleggendo quasi vna vita più stretta in questo santo consortio, ci siamo spontaneamente obligati all'opere di pietà, e di diuotione, come n'era il Serafico, e glorioso Padre San Francesco nostro Auuocato, e Prottettore in Cielo. Vogliamo adunque, che i nostri Fratelli primieramente osseruino tutti i Commandamenti di Dio, e della Santa Chiesa, odano ogni giorno la Messa, ò almeno visitino il Santissimo Sacramento, & habbiano qualche diuotione particolare, vsino la charità, e la misericordia, visitino gl'Infermi, sepelliscano i morti, preghino per loro, e souuengano i Poueri, siano obedienti, e riuerenti al Primocerio, e Guardiani, & à gli altri nostri Superiori, siano sollecciti alle Congregationi, & osseruino li nostri Capitoli. Venendo nell'Archiconfraternità inginocchinsi auanti l'Altare, ne si drizzino sino che dal Primocerio, ò Guardiani non sia

fatto

fatto loro cenno. Poi fatta riuerenza all'Altare, al Primocerio, e Guardiani vadano à ſedere al luogo loro, ſtiano con diuotione, e con ſilentio, e non parlino, ſenza licenza del Primocerio, e Guardiani, e fuori non riuelino coſa alcuna, che quiui ſi dica, ò ſi faccia. Andando à Proceſſioni, ò à Mortorij vadano con ordine, con ſilentio, con diuotione, e con humiltà, e facciano tutto quello, che per tal conto dal Primocerio, e Guardiani gli ſarà ordinato. Quando ſaranno fatti Officiali, non manchino d'accettare gl'officij, & eſſercitarli volentieri. Non tenghino prattiche cattiue, non conuerſino in luoghi dishoneſti, non ſiano giuocatori, non beſtemmino, non maldicenti, non ſcandaloſi, nè in altro modo di mala vita, mà ſiano in ogni luogo honeſti, humili, e di buon'eſsempio, & in ogni attione habbiano ſempre auanti gli occhi l'honore, & il timor di Dio. Chi non ſi communicarà almeno vna volta l'anno ſia raſo. Chi foſſe publico concubinario, e dopo la correttione del Primocerio, e Guardiani non s'emendaſſe, ſia raſo. Chi faceſſe publicamente riſſe, chi commetteſſe homicidio infame, chi foſſe in alcun modo condannato criminalmente, chi faceſſe coſe infami, ò infame profeſſione ſia raſo, chi impediſſe li noſtri ordini, e li noſtri partiti, chi foſſe diſubediente al Primocerio, e Guardiani, ò arrogantemente à loro riſpondeſſe, chi parlaſſe in dishonore dell'Archiconfraternità, chi ſcriueſſe, radeſſe, ò laceraſſe alcuna coſa, ò ne noſtri libri, ò nelle tauolette, che ſtanno attaccate, ò in altro luogo in diſpreggio di lei, ò d'alcun particolare, ſia raſo, chi foſſe raſo vna volta non poſſa eſſer più riceuuto per fratello, mà douendo eſſer ſoſpeſo non poſſa eſſer ſoſpeſo ſenza licenza della Congregatione Segreta, che per vn'anno ſolo; Chi faceſſe queſtione nell'Archi-

 con-

confraternità, senza però offendere nella persona, Chi seminasse scandali, chi riuelasse cos'alcuna, ò detta, ò fatta in segreto, ò in corpo dell'Archiconfraternità per vn'anno intiero sia priuo, nè possa ritornare senza il partito degl' Officiali. Ingegnisi dunque ciascuno di viuere da buon Christiano ad honore di Dio, e salute propria: & ad essempio altrui, che così facendo ne assicura San Paolo che hauremo pace con Dio.

Delli Visitatori delle pouere Sorelle, e dell'Elemosine per li poueri Fratelli. Cap. XXII.

NOn deerunt pauperes in Terra. Deut. 15. *Idcircò præcipio tibi, vt aperias manum fratri tuo egeno, & pauperi, & eleemosynam pauperis non defraudes*. Eccles. 4. Sapendo quanto piace à Dio, che s'aiutino li poueri con l'Elemosine; Ordiniamo, che vi siano due, ò più Visitatori per le pouere Sorelle, secondo che giudicherà la Congregatione segreta, e che possano hauere vn'altr'offitio, i quali vogliamo, che siano della Congregatione segreta. Deuono dunque esser'eletti, confermati, ò mutati conforme l'altri Ministri dell'opere, secondo il nostro Cap. 6. Siano di matura età, e di buona vita, e fama; sarà il loro offitio riceuere i memoriali delle pouere Sorelle tant'inferme, quanto non inferme per le mani del Primocerio, ò Guardiani, i quali solo douranno riceuere i memoriali dalle sopradette Oratrici, e certificati della loro pouertà portarli alla prima Congregatione segreta, nella quale

quale daranno la debita relatione. Auuertendo, che simili memoriali non si spediscano se non nella Congregatione segreta, e si dia quell'elemosina, che da detta Congregatione sarà stabilita, il memoriale però sia sottoscritto da vno de Guardiani, & almeno da vno delli due Visitatori, li Fratelli poueri bastarà, che diano il memoriale al nostro Segretario segreto, e che lo legghi nella Congregatione, poiche i Fratelli sono cogniti alla detta Congregatione, la quale senz'altra attestatione può souuenire a' loro bisogni. Prohibimo, che fuor della Congregatione verun Guardiano possa passare simili memoriali, s'auuerta, che se vi fosse qualche pouero, ò pouera vergognosa, vogliamo, che il suo nome si notifichi solamente al Primocerio, e Guardiani, e si dia il memoriale senz'il suo nome, ma in vece di esso si possa mettere N. N. e trattandosi delle Sorelle inferme, s'osserui l'ordine di sopra nel riceuere li memoriali. E perche l'Inferme non possano aspettare il tempo della Congregatione, sarà dalla medema stabilito, & ordinato alli Fratelli Visitatori quanto si dourà dare per l'elemosina nell'atto della visita, & occorrendo sarà loro cura di far auuisare il nostro Medico, che le visiti tante volte, quante sarà di bisogno.

De suffragij per li Defonti, e Benefattori dell' Archiconfraternità. Cap. XXIII.

Perche la charità ci sforza à compatir tutti, e richiede da noi, che siamo solleciti à soccorrere non solamente i viui, ma etiamdio i morti ancora, massime à quelli, che in vita ci erano più congionti nel vincolo di essa charità. Ordinia-

diniamo, ch'ogn'anno nella prima Settimana di Nouembre i Fratelli faccino celebrare vn'Anniuersario di dodici Messe per l'Anime de Defonti, e Benefattori della nostra Archiconfraternità, doue procuraranno di trouarsi gl'Officiali, & altri Fratelli in quel maggior numero, che sarà possibile à pregare per dett'Anime, e s'esortano anco per charità vna volta l'anno, recitar' il Salmo *De profundis*, ouero tre Pater noster, & tre Aue Maria, e nel principio d'ogni mese nella prima Domenica doppo il Vespro, dire l'Offitio de Morti per detti Defonti, e Benefattori. E quando si haurà notitia della morte d'alcuno de nostri Fratelli, nella prima Congregatione Generale si raccommandarà l'anima di lui all'orationi de Congregati. Et all'hora ciascuno dirà vn Pater noster, & vn'Aue Maria, facendosi celebrare vna Messa per l'anima del Fratello defonto, dopo che sarà detto in Choro l'Offitio dalli Fratelli.

Dell'Habito della nostra Archiconfraternità. Cap. XXIV.

Ndutus est Sacco spargens Cinerem capiti suo. Hest.4. Ricerca Iddio da noi nell'opere nostre l'Humiltà, non solo interiore, ma ancora esteriore nell'habito; come narra il Glorioso Serafico Padre San Francesco nostro Protettore, & Auuocato. Però ordiniamo, che l'habito dell'Archiconfraternità qual deuono vsare li Fratelli nelle Processioni, & altri atti solenni, sia vn Sacco di saia Cremonesa (la più grossa, che si troui) ò altra saia grossa non mangiata di color cineritio, e cinti di vna Corda grossa, con portare attaccato à

detta Corda, ò Cordone vna Corona del Signore di legno con il Cappello berettino, & andar ſcalzi con Scarpe all'Apoſtolica, e perche tal'habito non ſia mai per alcun tempo alterato, ò ſminuito, incorra la pena d'eſſer raſo chiunque ne trattarà.

Della Chieſa, ouer Oratorio. Cap. XXV.

TVtti li Fratelli (per quanto ſarà loro poſſibile) ſi trouaranno ogni Domenica, & ogni feſta (eccetto il giorno di Paſqua, nella quale deuono conuenire alle proprie Parocchie) nel noſtro Oratorio, e ſtare in oratione fin'à tanto, che ſiano radunati tutti, e fatto il ſegno dal Gouernatore ſi cominciaranno le laudi Diuine al modo ordinario.

Dell'Offitio Diuino. Cap. XXVI.

HAuranno li Fratelli vn'Oratorio, ouero luogo, nel quale deuano conuenire per dire il Diuin' Officio, & vna Chieſa per vdire la Meſſa, e riceuere il Santiſſimo Sacramento dell'Euchariſtia, almeno vna volta il meſe, e più, e meno ſecondo la loro diuotione, e conſeglio del loro Confeſſore. E non s'introduca alli Diuini vfficij nè Donne, nè putti, nè altri, che non ſiano dell'Archiconfraternità, ſe non foſse qualche Prelato, ò altra perſona ſegnalata, ò religioſa.

DELLE SACRE STIMMATE. Cap. XXVII.

A tutti li Fratelli,e Sorelle la festa delle SACRE STIMMATE di S. Francesco sia riguardata, e tal giorno solennemente celebrato, nel quale si prepararanno per riceuere degnamente il Santissimo Sacramento dell'Eucharistia nella nostra Chiesa con ordine, come sarà commandato con il suo habito, inuitando il nostro Eminentissimo Protettore ad honorare la nostra Festa.

Di quelli, che desiderano esser'ammessi nel numero de nostri Fratelli, e delle conditioni, che deuono hauere. Cap. XXVIII.

E alcuno desiderarà d'esser ammesso nel numero de nostri Fratelli, sia notificato con memoriale al Primocerio, e Guardiani con nome, cognome, Patria, e Professione, il quale si leggerà nella prima Congregatione segreta, e non possa esser'ammesso sino alla terza Congregatione segreta, con questo che li Maestri de Nouitij nella seconda Congregatione ne diano la relatione, e nella terza deua correre la Busola de voti segreti, pregando li Fratelli à determinare l'elettione, secondo che gli dettarà la propria coscienza. Deua esser almeno d'anni

venti,

venti, affinche egli possa dire il suo parere, habbia voto, e possi anco esser eletto Offitiale; nè possano entrare quelli, che per Legge Canonica, ò Ciuile siano stati giudicati, ò siano reputati infami, ò che in fatto sono tali; mà siano di vita lodeuole, & essemplare, obligando ciascuno à far l'entrata, eccettuato però gli Eminentissiml Signori Cardinali, e succedendo la malatia d'alcuno, che faccia istanza d'esser ammesso per nostro Fratello, in tal caso vogliamo, che possa dispensarsi da Padri Guardiani, con questo però, che recuperata la salute, faccia l'entrata, e passi per Congregatione à voti segreti, come gli altri.

Degli oblighi de Fratelli. Cap. XXIX.

CHe tutti li Fratelli deuano portare continuamente il Cordone, il quale sia benedetto, e deuano digiunare la Vigilia del nostro Padre S.Francesco, & ogni giorno li Fratelli, che sanno leggere diranno l'Antifona *Cælorum candor splenduit*, com'è ordinato nell'Officio de Frati Minori, e quelli, che non sanno leggere (e ciò sia in arbitrio loro di dirà, ò l'vno, ò l'altro) dicano cinque Pater noster, e cinque Aue Maria con suoi Gloria Patri ad honore delle cinque Piaghe. Et vn Pater noster, & vn'Aue Maria con vn Gloria Patri per il Sommo Pontefice,

Della Congregatione Segreta. Cap. XXX.

Erche sarebbe molto difficile per ogni negotio, che alla giornata occorre congregare tutti li Fratelli, & oltre il prolongare, che si farebbe, non essendo tal negotio prima particolarmente trattato, non si potrebbe con maturo discorso risoluere. Però si ordina, che vi sia vna Congregatione d'Officiali particolare, quale s'habbia da fare vna volta il mese, ò più, ò meno secondo parerà al Primocerio, e Guardiani, nella quale debbano interuenire tutti gl'infrascritti, cioè.

Vn Primocerio.
Cinque Guardiani.
Dodici Consiglieri
Due Sindici
Due Visitatori de' Poueri
Vn Proueditore di Chiesa
Vn Proueditor de' Morti
Due Maestri de' Nouitij
Dodici Infermieri
Due Essecutori Testamentarij
Tre Pacieri
Vn Procuratore
Vn Segretario segreto
Vn Segretatio publico
Vn Archiuista
Vn Computista
Vn Essattore.

Li quali tutti vogliamo, che rappresentino la Congregatione segreta, & habbiano voto decisiuo. Adunati, che saranno detti Offitiali, il Primocerio, ò Guardiano, che haurà il primo luogo, fatto segno con il campanello recitarà la solita Oratione, come farà ancora nel fine di detta Congregatione, e poi serrate le porte, e stando continuamente vn Mandatario di fuori, si darà audienza à tutti quelli, che vorranno esporre qualche negotio, se sarà tale, che se gli possa rispondere subito, quello che terrà il primo luogo, gli darà la risposta; mà se bisognasse consultarlo, si mandarà fuori quel tale, e si risoluerà, poi fattolo tornare dentro, se gli renderà con ogni sorte di cortesia la risposta. Spediti che saranno tutti quelli che vorranno audienza, il Primocerio, e Guardiani proponeranno li negotij correnti. Il simile potranno fare anco gli altri Offitiali, e ciascuno potrà dire il suo parere, aspettando prima il luogo suo. Se il negotio proposto portarà seco alcuna contraditione, si proporrà il partito, e correrà la bussola à voti segreti, e quel partito vincerà, nel quale saranno concorsi più voti. Auuertendo, che ogni volta, che vi sarà vno, che domandi la bussola, deua senz'altro correre. Non si possa fare decreto alcuno in detta Congregatione, se non vi saranno presenti almeno il Primocerio con vn Guardiano, & otto delli sopradetti Officiali, ouero due Guardiani in assenza del Primocerio, che in tutto almeno siano diece. E mancando detto numero à due Congregationi segrete, nella terza Congregatione seguente si possa far decreto con quelli, che vi si trouaranno presenti facendo notare dal Segretario la relatione de' Mandatarij d'hauer intimati gli Officiali per le due Congregationi precedenti, nelle quali non sono venuti. Se alcuno nel nego-

 tio

tio proposto hauesse interesse tanto proprio, quanto de suoi parenti sin'al terzo grado inclusiuè, auanti che si faccia resolutione, deua vscire fuori di Congregatione sin che sia risoluto.

Hauerà facoltà detta Congregatione d'accettare deuolutioni, legati, & heredità, se però non vi fosse carico, ò peso alcuno, che in tal caso vogliamo, che tocchi alla Congregatione generale accettarli, ammetterà l'Aggregationi di Compagnie, & accettarà li Nouitij, che in essa si proporranno. Hauerà autorità di dichiarare quelli che si dourāno scriuere del libro de Benefattori, quando sarà richiesta, potendo esser varij modi, e maniere con le quali si possa acquistare nome di Benefattore, e per tale esser descritto in detto libro. Hauerà anco facoltà di spender in liti, reparationi di Chiesa, case, & altre cose vtili, e necessarie, tutto quello, che occorrerà. Potrà concedere dilationi à debitori per tre mesi al più, dando però sigurtà in forma di deposito. Ne negotij de quali sarà necessario parlare in Congregatione generale, vinto, che sarà il partito con la bussola nella Congregatione segreta, il che si deua notare dal Segretario, si deuano proporre nella Congregatione generale, per hauerne la risolutione. E se di tal negotio si perdesse il partito nella segreta, e si facesse istanza chi di nuouo si proponesse, se ne possa parlare in vn'altra Congregatione pur segreta, doue se la seconda volta anco si perdesse il partito, vogliamo, che non si possa più proporre, nè parlarne nella Congregatione generale; si ricorda al Primocerio, e Guardiani, che saranno pro tempore, che quanto più potranno ne' negotij si riferischino à questa Congregatione, per esser tanto più sicuri di non poter' errare; la quale Congregatione segreta si deua fare

ogni

ogni mese, precedendole quella de conti, che si deua fare ogni prima settimana d'ogni mese, e non possa spedire verun mandato senza l'ordine della predetta Congregatione segreta, non intendendosi però di prohibire i mandati de' salariati. Ordiniamo per l'auuenire, che non s'ammetta nella Congregatione segreta chi non haurà 25. anni, e tre anni di Fratellanza, auuertendo che frequenti le nostre funtioni spirituali, non siano però compresi gli Auuocati, i Procuratori, e Computisti, ne' quali si riguarda il valore, e ministerio che deuono prestare.

Della Congregatione Generale. Cap. XXXI.

SI come il nome de Fratelli, ch'habbiamo nell' Archiconfraternità ci dimostra, che siamo in essa eguali, così anco è molto conueniente, che le cose di essa s'amministrino con il commun volere de Fratelli. Per tanto ordiniamo, che oltre la Congregatione segreta, si faccia la Cõgregatione generale ogni prima Domenica delli mesi di Gennaro, Marzo, Maggio, Luglio, Settembre, Ottobre, e Decembre, ò più, ò meno, secondo, che parerà al Primocerio, a' Guardiani, nella quale si chiamaranno dalli Mandatarij, non solo gli Offitiali, e Ministri, mà tutti li Fratelli, pregandoli à douerui interuenire. Mà perche troppo difficile sarebbe, che tutti li Fratelli venissero, acciò li negotij non patiscano vogliamo, che il numero di sessanta Fratelli, compresoci tutti gli Officiali, frà quali siano il Primocerio, & vn Guardiano, ò due Guardiani, facciano, e costituiscano la Congregatione

ne generale, quale habbia autorità di trattare, decidere, e terminare tutti li negotij correnti dell'Archiconfraternità, come se vi fossero presenti tutti li Fratelli, e se il numero fosse minore, vogliamo, che non sia Congregatione generale, mà si deua intimare di nuouo per vn'altro giorno, aggiungendo nelli bollettini per la seconda Intimatione, & all'hora si possa trattare, e determinare il tutto con quel numero, che vi sarà, purche vi sia il Primocerio con vn Guardiano, ouero due Guardiani in assenza del Primocerio.

Congregati, che saranno il Primocerio, e primo Guardiano fatto segno con il campanello, recitarà la solita Oratione, quale finita, e fatto segno con il campanello, ogn'vn si porrà à sedere al suo luogo, & il Segretario piglierà in nota li nomi di tutti li Fratelli segnandoli al libro.

Il Primocerio, ò primo Guardiano cominciarà à proporre li negotij, che occorreranno, nè si possa proporre cos'alcuna se prima non è proposta nella Congregatione segreta, e da quella rimessa alla generale, se però non occorresse alcuna cosa, che paresse al Primocerio, ò almeno à due Guardiani, fosse necessario parlare, nè si possa venire à risolutione alcuna, se prima non sarà vscito fuori l'interessato, ancorche sia Offitiale tanto per interesse suo, quanto de suoi parenti sin'in terzo grado inclusiuè.

Proposta che sarà qualsiuoglia cosa, ciascuno (cominciando dagli Officiali) dirà il suo parere, ò alcun'auuertimento sopra di ciò, aspettando però quando sarà il suo luogo, & acciò senza confusione, e rumore, ogni Fratello possa parlare, vogliamo, che chi vorrà dire il suo voto, prima domandi licenza di parlare, con dire Deo gratias, ouero lodato sia Dio, e fattogli segno da chi terrà il primo luogo possa

dire

dire quanto à lui parerà, sempre con modestia, senza biasmare chi hauerà parlato prima di lui, nè sia il suo parlare in riprender altri, mà con carità, e prudenza, & operando altrimenti deua subito vscire dalla Congregatione generale, nè possa ritornare in altre Congregationi senza licenza del Primocerio, e di tutti li Guardiani, e possa esser punito con altre pene ad arbitrio de sopradetti. Ordiniamo, che nella Congregatione generale di Settembre, nella quale si eleggono gli Officiali nuoui prima dell'elettione si legga il Cap. 6. & il Cap. 21. e che nell'altre Congregationi generali si leggano tanti Capitoli del nostro Statuto, che frà tutte le Congregationi generali in vn'anno sia letto tutto lo Statuto, & à ciascheduna delle quali Congregationi, oltre gli altri Capitoli si legga sempre il Capitolo 21. & il Capitolo 31 li quali ancora si douranno leggere ogni seconda Domenica dopò l'officio del nostro Choro; E mentre che vno parlerà, nessuno (saluo che il Primocerio, ò Guardiano) gli risponda, e con quest'ordine ogn'vno potrà dire il suo parere, nè sia lecito ad alcuno di parlare in altro modo, e se vi saranno differenti opinioni, e perciò fosse necessaria la bussola, deua correre il partito, e ballottarsi, con vincersi per la maggior parte la cosa proposta. Auuertendo, che si come nessuno può esser ammesso nell'Archiconfraternità, che non sia almeno di venti anni, così non può votare in nessuna sorte di partito chi non sia di quell'età. Fatte, che saranno tutte le resolutioni, e decreti, il Segretario con voce, che possa esser'intesa da tutti, li riferisca per ordine, con leggere l'istessi decreti, acciò ogn'vno intenda quanto si sarà risoluto in essa Congregatione; fatto poi segno con il campanello dal Primocerio, ò primo Guardiano, si recitarà la solita Oratione,

e tutti

e tutti si potranno partire con modestia, salutandosi l'vn l'altro con carità.

Della Beneditione, e Distributione delle Candele. Cap. XXXII.

Er osseruare l'antica consuetudine della Santa Madre Chiesa della distributione delle Candele nella Solennità della Purificatione, che si fà in honore della Gloriosissima Vergine, & anco per dimostrare amoreuolezza, e carità à tutti li Fratelli, e Sorelle. Ordiniamo, che nella Congregatione segreta di Gennaro, si tratti del modo di distribuire le Candele, e della grossezza di esse, volendo però, che la candela di Sua Beatitudine sia di libre sei, e quella dell'Eminentissimo Protettore di libre quattro. Passata, che sarà detta Solennità, sarà cura del Primocerio, e Guardiani quanto prima portar al Sommo Pontefice la Candela in segno d'obedienza, e diuotione, al quale renderanno conto breuemente dello stato della nostra Archiconfraternità, e delle pie opere, che in essa si essercitano con raccomandargliela.

Delle Processioni. Cap. XXXIII.

Auendo la nostra Archiconfraternità per suo Istituto, & diuotione de Fratelli di fare ogni anno diuerse Processioni, però s'essortano li Fratelli, che potranno interuenirui ad acquistar l'Indulgenze, che in esse si conseguiscono

ſcono, & anco à ſeruire alla noſtra Archiconfraternità per renderla di maggior'edificatione al publico. Le Proceſſioni, che ſi deuono far ogn'anno ſono ſei. La prima è quella del Giouedì ſanto, che ſi fà dal noſtro Oratorio alla Chieſa di S. Pietro, doue ſi moſtrano la Lancia, con la quale fù trafitto il Signor noſtro GIESV Chriſto, il Santiſſimo Sudario, nel qual giorno crediamo ſia ſuperfluo di ricordare a' Fratelli andar con diuotione, però doueranno tutti li Fratelli in tal giorno venire al noſtro Oratorio, all'hora determinata, e veſtiti con il ſacco coperti, e ſcalzi partir proceſſionalmente con la debita diuotione, & humiltà, & andare ordinatamente cantando Salmi, & altre diuotioni, e ritornar con l'iſteſſo ordine, e ſi dichiara, che quello, che sì nell'andare, come nel ritornare, non anderà ſempre coperto, e ſcalzo, ſecondo il noſtro Inſtituto s'intenda ipſo facto raſo, e non s'intenda de noſtri Fratelli. Ordinando, che ſi faccia l'iſteſſo nell'altre Proceſſioni. La ſeconda Proceſſione è quella, che ſi fà il giorno primo d'Agoſto auanti il Veſpro, andando dalla noſtra Chieſa al Monaſtero di S. Chiara, la quale ſi farà nel modo ſopradetto; La terza è quella, che ſi fà nell'Ottaua della noſtra gran Feſta, in quel giorno, che parerà al noſtro Primocerio, e Guardiani, douendoſi portare la Reliquia del Sangue del noſtro Serafico Padre San Franceſco per Roma, facendo quel giro, che determinarà il Primocerio con li Guardiani, nel qual giorno ſi farà anco il maritaggio delle Zitelle. La quarra Proceſſione ſi deue fare la mattina di San Michele di Settembre dalla noſtra Chieſa à S. Giouanni Laterano, doue ſi farà la ſantiſſima Communione. La quinta Proceſſione ſi fà il Venerdì di Carneuale dalla noſtra Chieſa à San Lorenzo in Damaſo à viſitare il Santiſſimo. La ſeſta

Processione si fà la Domenica di Carneuale dalla nostra Chiesa al GIESV à visitare il Santissimo. Nè vogliamo, che si possa fare altra Processione, eccetto quelle, che si fanno nelle nostre 40. hore, e nelle terze Domeniche, e quando la Santità di Nostro Signore ordina alcuna Processione straordinaria, senz'il decreto della Congregatiene generale doppo che sarà risoluto nella Congregatione segreta, se però per alcun'accidente, che occorresse, che non si potesse osseruare l'ordine dato, che in tal caso vogliamo, che il Primocerio, e Guardiani habbiano autorità quanto à loro parerà necessario, intendendo, che in tutte le dette Processioni si deua andare nella forma sopradetta, e s'inuiti à ciascuna di esse il nostro Eminentissimo Protettore.

E perche si conformino i Fratelli à quelle opere spirituali, che si fanno dalla Santa Madre Chiesa nella Settimana santa, ordiniamo, che il Giouedì santo dopò la Messa il nostro Proueditore accommodi vn luogo per la Lauanda de piedi, ed elegga dodici Fratelli, ò Pellegrini, alli quali dalli Padri Guardiani, si facci con ogni humiltà, e diuotione la Lauanda. Ordiniamo ancora, che il Venerdì santo alla Messa, vadano all'adoratione della Croce scalzi, ò almeno senza scarpe, come sarà commandato dalli primi Guardiani. Ordiniamo ancora che il medesimo giorno dopò l'Offitio si ponga vn Crocifisso auanti l'Altare del Choro, quale (cominciando dal Primocerio, e poi li Guardiani, Offitiali, e Fratelli) tutti ordinatamente con molta humiltà andaranno adorare, domandando perdono de loro peccati, e ciascuno si ponerà poi ordinatamente inginocchioni, ò da vna parte, ò dall'altra, e mentre si farà questo, si cantarà *Stabat Mater dolorosa*, ouero il Salmo, *Miserere*, ò il Salmo, *Deus Deus meus respice in me*, *quare*

quare me dereliquisti. E finita l'adoratione il Primocerio, ò chi sarà il primo, rendendosi in colpa publicamente delle molte offese fatte à Dio, e del poco frutto che hà fatto nell' offitio, e del poco buon'essempio che hà dato a' Fratelli, e dimandando à tutti di ciò perdono, gli essorterà ad esser trà di loro amoreuoli Fratelli, e se ci fosse alcuna discordia, odio, ò maleuolenza, che rimettano il tutto con carità, e si pacifichino insieme, ricordandosi, che il nostro Saluatore per saluar l'humana generatione, quale con il peccato del suo primo Padre era perduta, e contro la quale Iddio era tutto adirato, volse per far questa pace tanto importante, e necessaria esser posto in Croce.

Delle Sorelle dell'Archiconfraternità Priora, Consigliere, & Infermiere. Cap. XXXIV.

SE bene le Sorelle della nostra Archiconfraternità in alcune cose si potranno seruire de presenti Statuti, e massime di quelli, che appartẽgono all'essercitio dell'opere spirituali, nõdimeno per dar anco trà loro alcun'ordine, e che ancor esse habbiano oltre il Primocerio, Guardiani, & Officiali alcuna di loro per capo, e guida, & altre ch'essercitino l'opere di carità trà di loro, come è il souuenire le pouere sorelle, e visitare l'inferme, & altre simili opere; ordiniamo, che vi sia trà di loro vna Priora, la quale sia di buona fama, & honesta vita, & anco di buon'essempio, e di vestito modesto, e più tosto d'età matura, che giouane, la quale sia capo, e guida di tutte le altre sorelle, & alla quale (doppo il Primocerio, e

 Guar-

Guardiani) doueranno portare ogni rispetto, & obedienza, l'offitio della quale durerà vn'anno, cominciando dal principio di Gennaro, e si potrà confermare tante volte, quante parerà alla Congregatione generale delle sorelle.

Et acciò detta Priora possa più facilmente essercitarsi in seruitio della nostra Archiconfraternità, e delle sorelle aiutata almeno da due altre sorelle à ciò deputate, si eleggeranno del numero di esse sorelle due, le quali siano anco di buona, & honesta vita, e si chiamaranno Consigliere, con il conseglio delle quali la Priora farà quanto li parerà necessario, e queste due Consigliere hauendo trà loro risguardo all'età saranno le prime, doppo la Priora, e nelle Processioni, ò altre attioni dell'Archiconfraternità, mettendo sempre in mezzo di loro la Priora, haueranno li primi luoghi. Si farà ogni sei mesi almeno la Congregatione generale delle sorelle nella nostra Chiesa, ò Oratorio, doue interuerranno il Primocerio, Guardiani, & il nostro Segretario segreto, il quale anco sarà Segretario di questa Congregatione, nè altri huomini vi potranno in alcun modo interuenire. Il Primocerio, ò primo Guardiano recitarà la solita Oratione, e fatto segno con il campanello si porranno à sedere, la Priora, ouero il Segretario per lei (se ella vorrà così) proporrà quanto occorre, e non potendo la Priora interuenire alla Congregatione si potrà nondimeno fare, ritenendo le Consigliere il primo luogo. Nella Congregatione, che si farà il mese di Settembre per fare l'elettione della Priora, e Consigliere, se non si confermaranno, si ritiraranno alquanto da parte la Priora con le Consigliere insieme, con il Primocerio, Guardiani, e Segretario, e consultaranno, chi si potesse nominare per Priora, e chi per Consigliere, e nominatene alcune si proporrãno nella Congrega-

tione

tione, & vna di quelle nominate si eleggerà per Priora à voti segreti, il simile si farà delle Consigliere; ò se questo paresse per alcun rispetto difficile al Primocerio, ò Guardiani, potranno pigliar quel partito, che giudicaranno più espediente. Auuertendo di sodisfare più che potranno alla maggior parte delle sorelle. La priora insieme con le Consegliere deputaranno le Infermiere, che saranno quattro ò sei, ò più, ò meno secondo le parerà per le sorelle non pouere, l'offitio delle quali durerà sei mesi, e si potranno confermare, quanto parrà alla Congregatione generale, riferendo la Priora, come si siano portate bene nel loro offitio. Procurerà che vsino diligenza in visitare le sorelle inferme non pouere, consolandole e soccorrendole spiritualmente, con portarle il solito pane di zuccaro. Si ricorderanno anco la Priora, e Consigliere di vsare diligenza trà le sorelle, che gli Altari della nostra Chiesa, e Sagrestia siano prouisti di touaglie, purificatori, corporali, & altri paramenti necessarij, acciò chiaramente si veda, che ancor loro procurano il Culto Diuino, mostrando simili, & altri molto maggiori segni di carità, come da esse si spera in seruitio dell'anime loro. Quando alcuna donna vorrà esser scritta trà l'altre nostre sorelle, potrà far capo dalla Priora, ouero dalle Consigliere, e dar'in nota il suo nome, cognome, patria, e doue habita, le quali mandaranno nota alli Guardiani, acciò la scriuano al libro, e gli diano il Sommario sottoscritto, almeno da vno di loro, e volendo dare qualche elemosina se darà danari, si metterà nella cassetta di Chiesa, e portando altro si consegnarà al Proueditore, riseruando per sempre l'autorità al Primocerio, e Guardiani di poter far scriuere quelle che vorranno senz'altra saputa della Priora, ò Consigliere, parendo così à loro, come principali Superiori.

Dell'

Dell'Archiuio. Cap. XXXV.

Erche le scritture della nostra Archiconfraternità si conseruino longamente senza pericolo di perdersi, vogliamo, che vi sia vn luogo, che si chiamarà l'Archiuio, nel quale si conseruarà l'originale di questi nostri Statuti, quale non si cauarà di detto Archiuio se non per cosa importante. Vi si terrà il libro, doue sono descritti tutti li Fratelli, e Sorelle, nel quale non si possa scriuere persona alcuna senza l'interuento del Primocerio, ouero di due Guardiani. Sarà necessario, che vi sia vn ricontro di detto libro, da tenersi dal Proueditore di Chiesa, acciò il proueditore de morti possa sapere chi deue far sepellire come Fratelli, e sorelle, senza aspettare la commodità d'aprire l'Archiuio, e sarà cura de Guardiani di farlo ricontrare con quello dell'Archiuio almeno ogni due mesi vna volta, facendo scriuere tutti quelli, che saranno stati ammessi per nostri Fratelli, e Sorelle sin'à quel tempo, e quando s'hauerà notitia, che alcun Fratello, ò Sorella sia morto, si farà vna Croce al suo nome nel margine della carta alla presenza delli due Guardiani. Ordiniamo ancora, che ogni volta che il Segretario, Proueditore, ò Computista, hauesse il suo libro pieno, in modo che fosse necessario farne vn'altro, sia tenuto consegnarlo alli Guardiani, acciò lo ripongano nell'Archiuio per seruirsene nell'occorrenze. Si riponeranno anco nell'Archiuio li mandati spediti ogni sei mesi, fatto che sarà sopra di essi il sindicato, facendone mazzi, e sopra il tempo loro. E nell'Archiuio istesso si conseruaranno tutti li mandati di procura,

cura, e ratificationi di Compagnie aggregate, lettere missiue, Istromenti publici, & altre scritture tutte ridotte in filza, acciochè con facilità nell'occasioni si troui quello, che sarà di bisogno per seruitio dell'Archiconfraternità. Vi si conseruaranno ancora tutte le Bolle, Breui, & Indulgenze ottenute, e che s'otterranno alla giornata da Sommi Pontefici. La chiaue di detto Archiuio si tenga dall'Archiuista, che non possa dare alcuna scrittura, nè copia di essa senza licenza in scriptis di vno dè Guardiani, prendendone riceuuta da chi l'hauerà hauute in consegna in vn libro, che si conserui in Archiuio.

Delli Mandatarij. Cap. XXXVI.

Perche è necessario chiamare li Fratelli, e le Sorelle, al sepellire li morti, all'Oratione delle 40. hore, alle Congregationi tanto segrete, quanto generali, & à molte cose, che alla giornata occorrono. Però ordiniamo, che vi siano sempre due Mandatarij, quali saranno obligati d'intimare li Fratelli, e Sorelle à tutte quelle attioni, che li Guardiani gli ordinaranno, e fare quel tanto, che gli sarà commandato dal Primocerio, Guardiani, e Proueditori. Deuano interuenire alle Congregationi segrete, e generali, si per assistere fuori della porta, quando si fanno le segrete, come anco quando si fanno le generali. Saranno obligati anco d'assistere alla porta, quando le nostre Sorelle faranno Congregatione, e fare quel tanto gli sarà ordinato dalla Priora, ò Consigliere. Vogliamo ancora, che quando si fà l'Oratione delle 40. hore deuano assistere

nella

nella Chiesa tutta la notte per andare à chiamare i Fratelli secondo l'hora, che gli toccano, e far quel che da gli assistenti gli sarà ordinato. Non possano, nè deuano riceuere alcuna elemosina fuori della cassetta, da qualsiuoglia persona ne possano domandar cos'alcuna per causa de morti, senz'espressa licenza del Proueditor de morti. Il Primocerio, e Guardiani haueranno autorità di metterli, e leuarli, secondo giudicaranno esser espediente. E se detti Mandatarij saranno negligenti, possano il Primocerio con vno, ò due de Guardiani, dare loro quella penitenza, che gli parrà conueniente. Il loro salario sarà quel tanto, che parerà alla Congregatione segreta, oltre il mantello con il segno dell'Archiconfraternità, che si darà à volontà di detta Congregatione.

Del modo d'esporre li nostri Fratelli defonti nella nostra Chiesa, e della forma del Cataletto, e della Coltre. Cap. XXXVII.

Auendo voluto il nostro Serafico Padre S. Francesco, che i suoi Religiosi osseruino la pouertà nelle loro essequie, onde douemo noi ancora imitare le sue sante Istitutioni mentre professamo d'esser suoi humili, obedienti figli. Però volendosi vn Fratello esporre nella nostra Chiesa vestito del nostro habito quando sarà morto, non possa esser esposto se non sopra il nostro Cataletto senza catafalco; ò scalini con quattro torcie al più senza parare la nostra Chiesa; mà volendosi fare esporre con il nostro sacco a' piedi, possa esser

esposto in quella forma, ch'egli testarà, ò che determinaranno i suoi heredi, la qual prohibitione s'intenda anco fatta per li Guardiani, & altri Offitiali. Ordiniamo ancora, che il Caraletto sia di noce, ò altro legno ordinario semplice, e senza ricchezza d'intaglio, com'anco il suo panno sia di color bigio con vn fregio nero con le Croci di morte, e con la nostra arme, quale possa esser di saia, ò panno grosso ordinario; e con il coscino compagno. Auuertendo che il panno della Croce sia di saia nera con vna frangetta bianca, e nera di capicciola con la Croce di morte, e con la nostra arme. Vogliamo ancora, che dell'istessa qualità sia la frangia del panno del Cataletto, e che la Croce, che si porta per la Processione non sia d'ottone, mà di noce con il Crocifisso di busso, e lo Statuto habbia le coperte di panno bigio, ò saia con le nostr'armi dipinte in carta pecora, e con le fibbie d'ottone.

Come si deuono (occorrendo) mutare li Capitoli dello Statuto. Cap. XXXVIII.

Poiche per le circostanze delle cose, e de tempi nell'auuenire può parere opportuno (come di presente s'è visto per esperienza) d'aggiunger qualche Capitolo al presente Statuto, com'anco leuare, ò mutar'alcuna delle cose in esso statuite, essendo questa materia, che sopra ogn'altra, ricerca maturo conseglio, e circospetta deliberatione; perciò si determina, che se mai paresse opportuno di venir à tal resolutione, non possa, nè deua farsi, se non conuocando

prima la Congregatione ſegreta, alla quale ſi ſupplica l'Eminentiſſimo Protettore ad interuenire, e doueranno in eſſa aſſiſtere Monſignor Primocerio, & i cinque Padri Guardiani col numero de i Fratelli, che ſi ricerca nel Capitolo 30. à i quali quando ſaranno congregati, ſi proporrà il biſogno di moderare, aggiungere, ò mutare in qualche parte i Capitoli del preſente Statuto, ſi correrà la buſsola, e ſe mediante le due terze parti de voti, ſi giudicherà ſpediente tal reuiſione, ſi eleggeranno due de Padri Guardiani, e tre de i Fratelli del corpo della Congregatione ſegreta, i quali con le facoltà neceſſarie inſieme col Segretario noſtro ſegreto, per carità ſi ſottoporranno alla fatica di tal'eſame. Il che ſeguito ſi conuocherà la Congregatione generale, alla quale come ſopra ſi ſupplicarà l'Eminentiſſimo Protettore ad aſſiſtere, e coll'interuento di Monſig. Primocerio, e de i cinque Padri Guardiani, e de i Fratelli, che ſi ricercano per il pieno della Congregatione generale nel Capitolo 31. à quella ſi proporrà ciò che è ſtato riſoluto nella Congregatione ſegreta. E ſe dalle due terze parti de voti ſegreti per mezzo della buſsola ſarà approuata la riſolutione della detta Congregatione potranno i cinque deputati dar mano all'opera. I quali quando haueranno diligentemente eſsaminato il tutto, e ſtabilito quello che hauerà da moderarſi, e mutarſi; ſi chiamarà di nuouo la Congregatione ſegreta, come ſopra, la quale con le due terze parti de voti, ſe così le parerà, approuerà quello, che ſarà ſtato moderato, e mutato da i cinque Deputati, e ſeguendone l'approuatione, ſi douerà riferire nella Congregatione generale, la quale nella forma detta di ſopra ſe giudicherà così eſpediente, confermerà l'approuatione.

Dichiarando, che ogni altra moderatione, ò mutatione,

che

che in qualsiuoglia tempo sarà per farsi in altra maniera, che in quella, che si prescriue nel presente Capitolo, sarà nulla, e di niun valore,

Non s'intende però in vigore del presente Capitolo di leuare alla Congregatione segreta la facoltà di dichiarare (in euento che nasca qualche dubio sopra alcun de Capitoli) qual sia il vero senso delle parole del Capitolo controuerso.

A. Card. Montaltus Protector.

H. Vidonus Primocerius.

Franciscus de Rusticis Custos.
Antonius de Landa Custos.
Angelus Damascenus Custos.
Octauius Barzius Custos.
Ruggerius Galeratus Custos.
Federicus de Pizzis Camerarius.
Santes Persicus Syndicus.
Bernardinus Valperga Syndicus, & Deputatus.
Aniellus Palumbus, Deputatus.
Antonius de Rubeis Prouisor Ecclesiæ.
Franciscus Ciuccius Prouisor Mortuorum.
Octauius de Ponte Vicarius.
Simon de Cincis Magister Nouitiorum.
Placitus Vgolinus Magister Nouitiorum.
Horatius Butius Infirmorum Visitator.
Io. Antonius de Paulis Infirmorum Visitator.
Io. Andreas Factorius Visitator Infirmorum.
Io. Franciscus Papellus Visitator Infirmorum.

 Bal-

Balthaſſar Thomaſſellius Procurator.
Iulius Raymundus Secretarius.
Franciſcus Gaieta Ratiocinator.
Alphonſus Putignanus Archiuiſta.

Hàuendo le Congregationi Secreta, e Generale di commun parere giudicato eſpediente l'accomodare i Capitoli dello Statuto, ſtabilito da i noſtri Fondatori, allo ſtato preſente della noſtra Archiconfraternità, ſufficientemente (per la gratia del Signore Iddio, e del noſtro Padre S. Franceſco) dilatata nelli ſpatij ſpirituali, e temporali, conforme ſi è detto nel Proemio; perciò quì ſotto ſi pongono le ſottoſcrittioni dell'Eminentiſs. Cardinale Protettore di Monſignor Primocerio, de i Padri Guardiani, Fratelli della Congregatione Segreta, e Deputati à tal'Opera.

Franciſcus Card. Barberinus Protect.

Antonius Albergatus Primocerius.
Lælius Vrſinus Cuſtos, & Deputatus.
Franciſcus Bonauentura de Aſte Cuſtos.
Paulus Fiſen Cuſtos.
Franciſcus Catuccius Cuſtos, & Deputatus.
Ioannes Baptiſta Saluonus Cuſtos,
Ioannes Franciſcus Luſanna Conſiliarius.
Nicolaus Rocchattus Conſiliarius.
Dominicus Narduccius Conſiliarius.
Iacobus Bonus Conſiliarus, & Deputatus.
Fabritius Narus Conſiliarius.
Torquatus Montautus Conſiliarius.

Ioſephus

Iosephus Antonius Persus Consiliarius.
Contes Colonius Consiliarius.
Ioannes Dominicus Corradus Consiliarius.
Sebastianus Pasquettus Consiliarius.
Franciscus Continus Consiliarius.
Franciscus Chellus Consiliarius.
Ioannes Baptista Pellegrinus Consiliarius.
Ioannes Petrus Cataneus Consiliarius.
Marcus Antonius Quadrius Consiliarius.
Ioannes Baptista Bulla Syndicus.
Hilarius Barolocci Syndicus.
Carolus Franconus Vicarius Chori.
Antonius Sonuicus Prouisor Ecclesiæ.
Franciscus Ciminus Prouisor Mortuorum.
Galganus Vgurgerius Magister Nouitiorum.
Dominicus de Rubeis Magister Nouitiorum.
Carolus Cesareus Gherardinus Secretarius publicus.
Innocentius de Laurentijs Secretarius Secretus.
Iosephus Brancolus Archiuista.
Carolus Vaina Infirmarius, & Deputatus.
Petrus Paulus Bona Infirmarius, & Deputatus.
Franciscus Franchus Infirmarius.
Vrbanus Roccius Infirmarius.
Ioannes Petrus Cataneus Infirmarius.
Antonius Romanus Infirmarius.
Ioannes Andreolus Infirmarius.
Franciscus Mitildus Infirmarius.
Antonius Giacchettus Infirmarius.
Franciscus de Ippolito Infirmarius.

Scipio

TAVOLA

DE' CAPITOLI.

Errori.			Correttione.
Pag. 7.	lin. 18.	Vescuoi	Vescoui
9.	2.	dell'	dall'
19.	8.	in	il
19.	16.	confermato,	che tiene il primo luogo
32.	9.	faccino	facciano
35.	10.	tenghino	tengano
37.	7.	legghi	legga
38.	2.	faccino	facciano
38.	lin. penult.	mangiata	manganata
44.	lin. penult.	rifecischino	riferiscano
45.	2.	e non possa	e non si possa
50.	6.	Congregatiene	Congregatione
"	19.	si facci	si faccia
	22.	primi	Padri
	28.	ò da vna parte, ò dall'altra	e da vna parte, e dall'altra
56.	2.	toccano	gli tocca
65.	6.	ùı	11